

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 8 MARZO 2011

N. 35



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 45

Cont. 1597/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Aurea Salus s.r.l. 1 c/ Regione Puglia - Ricorso innanzi al T.A.R. Puglia - Bari - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.

Pag. 7314

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 46

Cont. 1597/10/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Aurea Salus s.r.l. 1 c/ Regione Puglia - Proposizione appello avverso ordinanza cautelare n. 920/10 del T.A.R. Puglia - Bari - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.

Pag. 7315

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 48

Cont. 2206/06/B-GA. Corte di Cassazione MES-SITO Emilio c/ Regione Puglia. Ratifica incarico Avv. Pierluigi Balducci, difensore Regione.

Pag. 7316

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2011, n. 140

Cont. 1645/10/L Tar Puglia-Lecce. Società IMMOBILIARE 23 S.r.l. c/Provincia di Taranto, c/Regione Puglia e c/Comune di Grottaglie. Resistenza. Ratifica nomina avvocato esterno, avv. Marcello Cecchetti ed avvocato interno Maria Liberti.

Pag. 7317

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2011, n. 141

Cont. 1248/06/GA - Corte di Appello di Lecce. Regione Puglia c/ STENDARDO Carmela e DE GIORGI Giancarlo. Proposizione appello avverso sent. n. 1997/10 del Trib. Lecce. Ratifica incarico avv. Vittorio Triggiani, difensore della Regione.

Pag. 7318

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2011, n. 168

Cont. n. 1189/10/BU. Consiglio di Stato - Roma -. CANALE 7 S.r.l. /Comune di Monopoli e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 7320

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 febbraio 2011, n. 228

Cont. 271/11/RM - Costituzione di parte civile nel Proc. Pen. n. 6679/09 r.g.n.r. - n. 2056/10 r.g.gip - Tribunale di Trani GUP - a carico di Artibani altri 19 - Nomina procuratore e difensore.

Pag. 7321

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 febbraio 2011, n. 235

Cont. 3227/03/B - Tribunale di Bari Sez. Lavoro - Nacucchi Salvatore c/ R.P. e AUSL Ba/4 - Giudizio di Merito - Competenze professionali Prof. Avv. Antonio DE FEO, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 7339

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 febbraio 2011, n. 236

Cont. 3227/03/B - Tribunale di Bari Sez. Lavoro - Nacucchi Salvatore c/ R.P. e AUSL Ba/4 - Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso ord. 3/9/03 G.d.L. Bari - Competenze professionali Prof. Avv. Antonio DE FEO, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 7340

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 febbraio 2011, n. 237

Cont. 1623/010/CA. Tar Bari. Consorzio Puglia Best Wine c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Sabino Persichella.

Pag. 7342

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 febbraio 2011, n. 243

Cont. 1245/10/RM - Costituzione di parte civile nel Proc. Pen. n. 6989/09 r.g.n.r. - n. 8735/09 r.g.gip pendente per la fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di Foggia Sez. 1 a carico di Carrillo Francesco altri 8 - Nomina procuratore e difensore.

Pag. 7343

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 249

Cont.n. 2084/07/DL (rif. cont. n. 2237/95/N/DL). - Tribunale di Taranto - **Avv. Francesco Calderoni c/ Regione Puglia. Competenze professionali. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio. Riproposizione.**

Pag. 7352

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 250

Cont. n.747/05/SC.Trib. Roma- Sez. Fallimentare-Regione Puglia c/ Fallimento di cauzioni, fidejussioni e garanzie dell'Italia Centrale S.p.a. Proposizione istanza di insinuazione tardiva al passivo del Fallimento. Competenze professionali Avv. Alessandro Agamennone. Riconoscimento del debito. Variazione di Bilancio. Riproposizione.

Pag. 7354

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 251

Cont. n. 1813/05/GA - Corte di Appello di Bari -Sez. Lavoro - Regione Puglia c/ Nicastrì Francesco avverso sent. n. 19130/07 Trib.Lavoro Bari.Competenze professionali Avv. Donato Giuratrabocchetta. Riconoscimento del debito. Variazione di Bilancio. Riproposizione.

Pag. 7356

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 252

Cont. n.2736/03/B- T.A.R. Bari - Casa di Cura Villa Giustina s.r.l. c/ Regione Puglia.Competenze professionali Prof. Avv. Francesco Paparella Riconoscimento del debito. Variazione di Bilancio.

Pag. 7358

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 253

Cont.n.1000/94/C/GI- Consiglio di Stato - P.C.M., Min. Economia e Finanze e CIPE c/ Consorzio Cooperative Costruttori, Regione Puglia e Provincia di Taranto-Impugnazione sentenza TAR Lazio n. 9229/2008. Fin. s.r. n. 8, 1° lotto -Competenze professionali Avv.to Gaetano Di Muro e Avv.to Giovanni D'Innella. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio. Riproposizione.

Pag. 7359

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 254

Cont. 2368/03/GA - TAR Bari - Zonno Antonio c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Emilio TOMA (Associazione Professionale), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 7361

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 255

Cont. 12393/02/GU-SC. Tribunale di Lecce - Appello sent. 228/03 Giudice di Pace di Ostuni - Ministero Politiche Agricole e Forestali c/ R.P., Mola Giovanna e Comune di Ostuni - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 7363

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 256

Cont. 12264/02/GU-RM. Tribunale di Lucera G.E. Mobiliari - Espropriazione mobiliare presso terzi: R.P. c/ Comune di Casalvecchio di Puglia - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 7364

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 257

Cont. n.1010/07/B. Tribunale di Lecce - Studio Associato di Medicina del Lavoro e Igiene ambientale dei dottori Massimo Muratore e Carlo Siciliano c/ Regione Puglia-Competenze professionali Avv. Eliana De Luca. Riconoscimento del debito. Variazione di Bilancio.

Pag. 7365

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 258

Cont.n.2120/99/CO/GI - Corte d'Appello Roma - Regione Puglia c/ Capuzzello Bruno. Impugnazione sentenza n. 28139/04. Risarcimento danni-Competenze professionali, Avv. Roberto Emanuele de Felice. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio. Riproposizione.

Pag. 7367

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 262

Cont. 433/10/B/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Scardia dott. Maurizio altri c/ Regione Puglia - Ricorso innanzi al T.A.R. Puglia - Bari - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Prof. Avv. Luigi Panarale.

Pag. 7368

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 263

Cont. n.1642/07/GR - Corte di Appello di Lecce. Studio Associato di Medicina del Lavoro e Igiene Ambientale dei dott.ri Massimo Muratore e Carlo Siciliano c/Regione Puglia - Costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 271/10 - Ratifica incarico difensivo all'avv. Eliana De Luca, legale esterno.

Pag. 7370

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 265

Cont. 1021/10/GA. Tribunale Roma sez. Lavoro FAL-LACARA Maddalena c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 413 c.p.c. - Resistenza - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Paola Ambruosi ed a legale interno Avv. Lucrezia Gaetano.

Pag. 7371

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 276

Cont. n. 1598/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. ELVIA S.r.l. /Comune di Ruffano e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 7372

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 277

Cont. n. 1620/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. LICCI SIRO /Comune di Castrignano del Capo e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 7373

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 278

Cont. n. 1601/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. CRUSI Giuseppe /Comune di Tuglie e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 7374

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 279

Cont.n.1748/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Ditta RAGAZZO COSTRUZIONI S.r.l. /Comune di Ascoli Satriano e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 7375

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 45

Cont. 1597/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Aurea Salus s.r.l. 1 c/ Regione Puglia - Ricorso innanzi al T.A.R. Puglia - Bari - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 15/11/2010, le società Aurea Salus s.r.l. ed Elia Domus s.r.l. hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento, previa sospensiva, della D.G.R. n. 2185 dell'11.10.2005, avente ad oggetto "*Conclusione procedimento in autotutela avviato con deliberazione della G.R. 19.7.2010 n. 1694 (annullamento delibera del Commissario ad acta del 29.6.2009 - Gestione e Management Sanitario srl di Adelfia, BA)*"; ove occorra della D.G.R. n. 1694 del 19.7.2010 ed, inoltre, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
- in conseguenza di quanto sopra, il Vice-Presidente della G.R., in virtù di delega rilasciata dal Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 30.11.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti, nato a Bari il 21/05/1949 e domiciliato in Bari alla Via Quintino Sella n. 40, codice fiscale: MSTFLV49E21A662F, per resistere al ricorso e chiedere il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda;
- si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del

22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Settore di Spesa: Sanità; valore della causa: indeterminabile)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di € 4.500,00 per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di € 1.500,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno di spesa si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Vice-Presidente della G.R. in data 30/11/2010 e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al T.A.R. Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo del

Prof. Avv. Fulvio Mastroviti nato a Bari il 21/05/1949 e domiciliato in Bari alla Via Quintino Sella n. 40, codice fiscale: MST FLV 49E21 A662F;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 46

Cont. 1597/10/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Aurea Salus s.r.l. 1 c/ Regione Puglia - Proposizione appello avverso ordinanza cautelare n. 920/10 del T.A.R. Puglia - Bari - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 15/11/2010, le società Aurea Salus s.r.l. ed Elia Domus s.r.l. hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento, previa sospensiva, della D.G.R. n. 2185 dell'11.10.2005, avente ad oggetto "*Conclusioni procedimento in autotutela avviato con deliberazione della G.R. 19.7.2010 n. 1694 (annullamento delibera del Commissario ad acta del 29.6.2009 - Gestione e Management Sanitario srl di Adelfia, BA)*"; ove occorra della D.G.R. n. 1694 del 19.7.2010 ed, inoltre, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;

- il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 30.11.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti, nato a Bari il 21/05/1949 e domiciliato in Bari alla Via Quintino Sella n. 40, codice fiscale: MSTFLV49E21A662F, per resistere al ricorso e chiedere il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda;
- discussa l'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2010, il T.A.R. adito, con ordinanza n. 920/2010, ha respinto la predetta istanza;
- con ricorso in appello notificato in data 10/12/2010, le due società Aurea Salus s.r.l. ed Elia Domus s.r.l. hanno impugnato, dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, la predetta ordinanza chiedendone l'annullamento e/o la riforma con concessione della misura cautelare;
- alla luce dell'esito favorevole della fase cautelare del giudizio di primo grado e dell'importanza delle questioni trattate, si è ravvisata sussistere l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, a mezzo del medesimo difensore, al fine di chiedere il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata;
- in conseguenza di quanto sopra, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 16.12.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al medesimo difensore Prof. Avv. Fulvio Mastroviti;
- si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Settore di Spesa: Sanità; valore della causa: indeterminabile)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di € 5.000,00 per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di € 1.500,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno di spesa si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. in data 16/12/2010 e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, illustrato in premessa, a mezzo del Prof. Avv. Fulvio Mastroviti nato a Bari il 21/05/1949 e domiciliato in Bari alla Via Quintino Sella n. 40, codice fiscale: MST FLV 49E21 A662F;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 48

Cont. 2206/06/B-GA. Corte di Cassazione MESSITO Emilio c/ Regione Puglia. Ratifica incarico Avv. Pierluigi Balducci, difensore Regione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- il sig. Emilio MESSITO con ricorso proposto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ha chiesto la cassazione e/o l'annullamento e/o la declaratoria di nullità della sentenza n. 2169 del 17 settembre 2010, con cui la Corte di Appello di Lecce pur condannando la Regione Puglia alle spese processuali, dichiarava l'integrale cessazione della materia del contendere.
- Considerato l'interesse della Regione Puglia alla conferma della sentenza della Corte d'Appello di Lecce innanzi citata ed all'eventuale proposizione del ricorso incidentale, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n° 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 16 dicembre 2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Pierluigi Balducci

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di Spesa: LL.PP.);

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La presumibile spesa complessiva di € 2.670,01 per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, per la parte relativa all'acconto di € 1.000,00 con le disponibilità sul capitolo 1300 e, per la restante parte con le disponibilità sul capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di resistere al Ricorso per Cassazione in epigrafe indicato e di proporre eventuale ricorso incidentale;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato e di proporre eventuale ricorso incidentale a mezzo dell'avv. Pierluigi Balducci
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 140

Cont. 1645/10/L Tar Puglia-Lecce. Società IMMOBILIARE 23 S.r.l. c/Provincia di Taranto, c/Regione Puglia e c/Comune di Grottaglie. Resistenza. Ratifica nomina avvocato esterno, avv. Marcello Cecchetti ed avvocato interno Maria Liberti.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato il 15/11/2010, la società IMMOBILIARE 23 S.r.l. ha adito il Tar Puglia, sede di Lecce, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento PTA/2010/0050044/P del 6 agosto 2010 con cui l'Ente di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" ha negato il rilascio del nulla osta per un impianto di generazione fotovoltaica da realizzarsi in Agro di Grottaglie e di tutti gli atti presupposti, nonché della deliberazione di Giunta Regionale n.2435 del 15/12/2009 di approvazione del Piano di Gestione del SICZPS "Area delle Gravine", nella parte in cui vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio del precitato parco.

Con ordinanza n.993/2010, la prima sezione dell'adito Tar ha accolto l'istanza di tutela cautelare, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23/3/2011.

Ritenuto necessario costituirsi nel giudizio, giusta richiesta dell'Ufficio Parchi prot. n.A00089 del 22/12/20100016065, il Presidente della Giunta Regionale con proprio provvedimento urgente del

17/1/2011, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia al prof. avv. Marcello Cecchetti, nato Roma il 02/05/1965 con studio in Firenze, via S.Spirito n.29, C. F.: CCC MCL 65E02 H501Q e all'avvocato regionale Maria Liberti.

Si dà atto che il mandato al prof. avv. Marcello Cecchetti è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, compreso nella finca da € 103.300,00 ad € 258.300,01; Settore di spesa: Servizio Parchi)

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di € 14.000,00, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato esterno, sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di € 3.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art. 4 - comma IV - lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Puglia, sede di Lecce a mezzo del prof. avv. Marcello Cecchetti e dell'avv. Maria Liberti;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di conferire l'incarico all'avvocato regionale alle condizioni stabilite del vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e della circolare applicativa n.2/2010; L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 141

Cont. 1248/06/GA - Corte di Appello di Lecce. Regione Puglia c/ STENDARDO Carmela e DE GIORGI Giancarlo. Proposizione appello avverso sent. n. 1997/10 del Trib. Lecce. Ratifica incarico avv. Vittorio Triggiani, difensore della Regione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata

dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

I sigg.ri Carmela Stendardo e Giancarlo De Giorgi, dipendenti regionali inquadrati nella categoria D5, hanno convenuto l'Ente Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Lecce per sentire dichiarare illegittima la propria esclusione dal concorso previsto dall'art. 30 della L.R. n° 7/97 con la condanna dell'Ente al pagamento della complessiva somma di € 65.706,84 a titolo di differenze retributive tra la qualifica di appartenenza e quella che avrebbero potuto conseguire se avessero partecipato alle prove concorsuali di cui innanzi.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1997/2010, ha accolto le domande dei prefati dipendenti, condannando la Regione Puglia al pagamento del risarcimento dei danni nonché alla rifusione delle spese del giudizio.

Il Servizio Personale e Organizzazione con nota prot.33078/2010, ha rappresentato l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza.

Il Presidente della G.R., pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito in data 11 gennaio 2011, mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Vittorio Triggiani, già officiato nel giudizio di primo grado.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre appello avverso la sentenza n. 1997/10 del Tribunale di Lecce.

(Valore della controversia: 65.706,84; Settore di Spesa: Gestione Risorse Umane)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La presumibile spesa complessiva di € 7.585,90

per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, per la parte relativa all'acconto di € 2.000,00 con le disponibilità sul capitolo 1300 e, per la restante parte con le disponibilità sul capitolo 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente.

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre appello avverso la sentenza indicata in epigrafe a mezzo dell'avv. Vittorio Triggiani;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 168

Cont. n. 1189/10/BU. Consiglio di Stato - Roma. CANALE 7 S.r.l. /Comune di Monopoli e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 26/7/2010, la Canale 7 S.r.l. con sede in Monopoli, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota prot. n.24382 del 25/8/2010, con cui il Dirigente del SUAP del Comune di Monopoli ha comunicato alla società ricorrente il diniego di approvazione del progetto in variante urbanistica finalizzato alla costruzione della nuova sede della rete televisiva su suolo sito in Monopoli a via Aldo Moro in conseguenza dell'esito negativo della conferenza di servizi indetta ex art.5 DPR n.447/1998; i verbali delle sedute della conferenza di servizi; la nota prot. n.9966/2 del 12/11/2008 e la nota prot. n.8371 del 6/5/2010 entrambe a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Puglia.
- Con nota del 3/9/2010 prot.n.12501, il Servizio Urbanistica Regionale, a mezzo del Dirigente, sig.ing. Nicola Giordano, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, ha conferito in data 2/9/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci, ratificato con successiva delibera di Giunta Regionale n.2023/2010, e la Regione Puglia si è costituita nel sopra citato giudizio.
- Con ordinanza n.710/2010 il TAR Puglia -Sede di Bari- III Sez.- ha rigettato la richiesta cautelare

proposta dalla Canale 7 S.r.l., che con ricorso del 26/11/2010 vi ha proposto impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato.

- La Canale 7 s.r.l., inoltre, ha proposto motivi aggiunti con ricorso del 20/10/2010, unitamente a nuova istanza cautelare, pure rigettata con ulteriore ordinanza n.875/2010.
- Anche avverso detta seconda ordinanza la Canale 7 Srl ha proposto appello cautelare.
- Data l'importanza della questione e l'esito favorevole in primo grado della fase cautelare, si è ritenuto opportuno costituirsi anche nella fase dell'appello cautelare, ed il Presidente con proprio mandato urgente del 28/12/2010 ha conferito il relativo incarico per la costituzione.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale ratifichi il mandato di rappresentanza e difesa conferito all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di resistere nel giudizio di appello cautelare in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci, ratificando l'apposito mandato di rappresentanza e difesa già conferito dal Presidente della Giunta Regionale;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2011, n. 228

Cont. 271/11/RM - Costituzione di parte civile nel Proc. Pen. n. 6679/09 r.g.n.r. - n. 2056/10 r.g.gip - Tribunale di Trani GUP - a carico di Artibani altri 19 - Nomina procuratore e difensore.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, dal-

l'Avvocato regionale titolare della A.P. e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- La Regione Puglia ha avuto notizia che il giorno 23.2.2011 inizierà dinanzi al G.U.P. presso il Tribunale di Trani Dott.ssa Margherita Grippo la fase preliminare del processo n. 6679/09 r.g.n.r. - n. 2056/10 (c.d. "Truck Center bis") a carico dei seguenti imputati: ARTIBANI Giorgio Maria, BACCO Pasquale (proc. pen. riunito n. 3038/10/21), BALESTRI Giuliano, BUONOPANE Alessandro, CAFFARELLI Antonio, CAMPANILE Pasquale, CASA Bernardo, CASTALDO Mario, DE SANTIS Gaetano, E.N.I. s.p.a., IOBBI Fiorella, LOLINI Ottorino, MANSI Luigi, MELEAM PUGLIA s.r.l., NUOVA SOLMINE s.p.a., PANICHI Mauro, PAZZAGLI Gabriele, PINZUTI ANSOLINI Marco, POCCHETTI Loris, ROSATELLI Alessandro.
- Gli imputati, nelle rispettive qualità e a vario titolo, anche in cooperazione fra loro, sono chiamati a rispondere delle ipotesi delittuose come precisamente descritte e a ciascuno contestate (n. 5 capi d'imputazione) nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. Dott. Giuseppe Maralfa, alla quale, composta di n. 15 pagine e allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si rinvia per il dettagliato esame dei singoli capi d'imputazione. In particolare, tutti gli imputati, tranne Buonopane, Campanile, Castaldo, Pochetti e le persone giuridiche, che rispondono ad altro titolo, sono accusati di omicidio colposo plurimo aggravato dalla inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline e di lesioni personali colpose aggravate (art. 589, commi 1-2-3 e art. 590 commi 1-2-3-5 c.p.) per aver cagionato la morte di Altomare Vincenzo, titolare della Truck Center s.a.s., e degli operai suoi dipendenti Mangano Guglielmo, Tasca Michele, Farinola Luigi e Sciancalepore Biagio, nonché lesioni personali a Ventrella Cosimo, altro dipendente della Truck Center. I fatti sono occorsi in Molfetta il 3.3.2008.
- Ben 27 sono i soggetti identificati quali persone offese: congiunti dei lavoratori vittime dei reati

contestati, nonché INAIL, Ministero della Giustizia (per il capo 4), Truck Center s.a.s. (per il capo 5), ENI RETE OIL & NOOIL s.p.a.

La Regione Puglia, pur non essendo fra le persone offese identificate dalla Procura, su impulso dell'Assessore alle Politiche per il Lavoro e sulla scorta delle ragioni già rappresentate in via breve dal medesimo Amministratore, ritiene di avere validi motivi per essere legittimata alla costituzione di parte civile in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose (diretta conseguenza di numerose violazioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline) e con riferimento alle competenze regionali in materia (concorrenti con quelle statuali). La Regione Puglia, infatti, non solo, con la l.r. n. 19/1999, ha dettato "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi d'impiego", ma, con la legge regionale 26.10.2006 n. 28, si è dotata di una "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" ed è molto attiva - come è noto - su questo fronte, avendo altresì costituito un "fondo di solidarietà per le vittime di incidenti sul lavoro".

- In occasione di altro analogo processo, il Servizio Politiche per il Lavoro, con relazione del 28.6.10 prot. AOO060-10111, sottoscritta anche dall'Assessore al Welfare, espresse formalmente il suo favorevole orientamento circa la costituzione di parte civile, che, in questi casi, *"assume valore di atto dovuto, di una ferma presa di posizione che vede l'Amministrazione Regionale costantemente impegnata, nella veste istituzionale che le compete, ad offrire garanzie di effettività della tutela delle condizioni di lavoro, non solo nel momento genetico di instaurazione del rapporto di lavoro, ma anche e soprattutto nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, attraverso il rispetto delle norme essenziali di protezione, prime fra tutte quelle a tutela della personalità morale e della integrità fisica dei lavoratori"*.
- Quanto sopra riferito, in attesa di più puntuale relazione dell'Assessorato, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, parte

civile nel procedimento pen. n. 6679/09 r.g.n.r. -n. 2056/10 e proc. riunito, che si celebrerà il 23 febbraio p.v. dinanzi al GUP del Tribunale di Trani, a carico degli imputati innanzi nominativamente elencati, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e di conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica ad avvocato del libero Foro, alle condizioni economiche previste per gli incarichi agli avvocati esterni dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998.

SETTORE DI SPESA: Politiche per il Lavoro
VALORE DI CAUSA: indeterminato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di € 5.000,00 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di € 3.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato regionale titolare della A.P e dall'Avvocato coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di

N. 6679-2009 R.G.N.R. (+ N. 3038-2010 c/o BACCO Pasquale)



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale
Trani

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
 (art. 405, comma 1, e 416 c.p.p.)

Il Pubblico Ministero Giuseppe Maralfa, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, letti gli atti del procedimento n. sopra indicato nei confronti di:

- 1) **ARTIBANI Giorgio Maria**, nato a Pereto il 3.2.1955 e domiciliato elettivamente in Roma alla via Laurentina n. 449 presso E.N.I. Divisione Refining & Marketing; responsabile del TECIN (TECNologico e INDustriale) di quella società; difeso di fiducia dagli Avv.ti Grazia Volo del Foro di Roma e Tommaso Marrazza del Foro di Brindisi;
- 2) **BACCO Pasquale**, nato a Battipaglia il 24.2.1972 e ivi residente alla via Del Centenario n. 75; amministratore delegato e legale rappresentante della MELEAM PUGLIA s.r.l. di seguito indicata; difeso di fiducia dagli Avv.ti Eugenio e Lucio Cricri del Foro di Napoli, presso lo studio legale dei quali è elettivamente domiciliato relativamente limitatamente al procedimento penale n. 6679-2009/21; difeso di fiducia dagli Avv.ti Lucio Cricri del Foro di Napoli e Vincenzo Operamolla del Foro di Trani in relazione al procedimento penale riunito n. 3038-2010/21 per il quale ha dichiarato domicilio in Battipaglia alla via Del Centenario n. 75
- 3) **BALESTRI Giuliano**, nato a Gavorrano il 24.11.1946 e residente in Massa Marittima alla borgata Capanne n. 44; direttore tecnico nonché consigliere di amministrazione della medesima s.p.a. con delega alla "funzione tecnica" (e quindi alla verifica, al controllo e alla garanzia dell'attuazione delle norme di legge in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro); difeso di fiducia dall'avv.to Bruno Loporatti con studio legale in Grosseto.
- 4) **BUONOPANE Alessandro** (nato a Salerno il 28.11.1965 e residente in Milano alla via Aselli n. 10); responsabile, nell'ambito della FS Logistica-B.U. Cargo Chemical s.p.a. con sede in Roma, della esecuzione del contratto per il trasporto ferroviario di zolfo fuso dalla raffineria E.N.I. di Taranto alla Nuova Solmine s.p.a. di Scarlino (GR) e del contratto per il trasporto di acido solforico dalla NUOVA SOLMINE s.p.a. di Scarlino alla TIMAC s.p.a. di Barletta; difeso di fiducia dall'Avv. Vincenzo Voza del Foro di Taranto;
- 5) **CAFFARELLI Antonio**, nato a Maddaloni il 18.8.1953 e residente in Roma alla via Vital Rotellini n. 63; elettivamente domiciliato in Roma alla via Laurentina n. 449 presso E.N.I. s.p.a. Divisione Refining & Marketing, responsabile della funzione *QUALT* dell'E.N.I. s.p.a. a far data dall'8.1.2008; difeso di fiducia dagli Avv.ti Grazia Volo del Foro di Roma e Tommaso Marrazza del Foro di Brindisi;
- 6) **CAMPANILE Pasquale** (nato a Bari il 6.7.1962 ed ivi residente al Lungomare IX Maggio n. 42); legale rappresentante della LA CINQUE BIOTRANS DI CAMPANILE GIUSEPPE & C. s.n.c. con sede legale in Bari; difeso di ufficio dall'Avv. Mauro Palma con studio legale in Molfetta alla via ten. Galoppi n. 46 (tel. 080-3971045);
- 7) **CASA Bernardo**, nato a Licata il 16.7.1960 e elettivamente domiciliato in Gela presso la locale raffineria petrolifera dell'E.N.I. s.p.a.; responsabile della funzione GEIND -

- Gestione Impianti INDUSTRIALI- poi COPRES –Coordinamento Processi di Esercizio- di quella società; difeso di fiducia dagli Avv.ti Luigi Autru Ryolo del Foro di Messina e Tommaso Marrazza del Foro di Brindisi;
- 8) **CASTALDO Mario**, nato a Nola il 20.4.1954 e residente a Milano alla via Cassano D'Adda n. 14; legale rappresentante della FS Logistica-B.U. Cargo Chemical s.p.a. con sede in Roma; difeso di fiducia dall'Avv. Vincenzo Vozza del Foro di Taranto;
- 9) **DE SANTIS Gaetano**, nato a Torre del Greco il 16.6.1964 e residente in Roma alla via Duccio di Buoninsegna n. 29; elettivamente domiciliato in Roma alla via Laurentina n. 449 presso E.N.I. s.p.a. Divisione Refining & Marketing; direttore della Raffineria E.N.I. di Taranto dal 10.11.2004 al 31.3.2009 e (giusta procura n. 4712 del 9.11.2004) "dirigente alla sicurezza" nella stessa raffineria; difeso di fiducia dagli Avv.ti Grazia Volo del Foro di Roma e Rocco Maggi del Foro di Taranto;
- 10) **E.N.I. s.p.a.** con sede in Roma, in persona del presidente Roberto Modesto Guido Antonio POLI (n. Pistoia il 28.6.1938) e dell'amministratore delegato SCARONI Paolo (n. Vicenza il 28.11.1946); difesa di fiducia dall'Avv. Carlo Federico Grosso del Foro di Torino e dall'Avv. Michele Bianco del Foro di Milano; elettivamente domiciliata in Torino nello studio dell'Avv. Carlo Federico Grosso;
- 11) **IOBBI Fiorella**, nata a Mosciano Sant'Angelo il 21.10.1950 e residente in Ciampino al viale Frascati 22; responsabile della funzione *QUALT* (Qualità Prodotti) della Divisione *Refining & Marketing* della E.N.I. s.p.a. sino al 31.12.2007; elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Grazia Volo che la difende di fiducia unitamente all'Avv. Rocco Maggi del Foro di Taranto;
- 12) **LOLINI Ottorino**, nato a Piombino il 5.4.1951 e residente in località Montemazzano n. 38/B; amministratore delegato della NUOVA SOLMINE s.p.a. con sede in Scarlino; difeso di fiducia dall'avv.to Bruno Loporatti con studio legale in Grosseto.
- 13) **MANSI Luigi**, n. Amalfi il 4.12.1944 e residente a Gavorrano (località Filare) alla via Ariosto n. 29, presidente C.d.A. della NUOVA SOLMINE s.p.a. con sede in Scarlino; difeso di fiducia dall'avv.to Bruno Loporatti con studio legale in Grosseto.
- 14) **MELEAM PUGLIA s.r.l.** con sede legale in Bitonto alla via Ludovico d'Angiò n. 47, in persona del suo legale rappresentante BACCO Pasquale sopra generalizzato; difesa d'ufficio dall'Avv. Mauro Palma con studio legale in Molfetta alla via ten. Galoppi n. 46 (tel. 080-3971045);
- 15) **NUOVA SOLMINE s.p.a.** con sede in Scarlino, in persona del legale rappresentante LOLINI Ottorino e del presidente del c.d.a. MANSI Luigi sopra generalizzati; difesa d'ufficio dall'Avv. Mauro Palma con studio legale in Molfetta alla via ten. Galoppi n. 46 (tel. 080-3971045);
- 16) **PANICHI Mauro** Mauro Panichi, nato a Massa Marittima il 3 settembre 1952, residente a Massa Marittima in Via Lotti 37; responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché quale consulente per i trasporti della NUOVA SOLMINE s.p.a.; difeso di fiducia dall'avv.to Bruno Loporatti con studio legale in Grosseto.
- 17) **PAZZAGLI Gabriele**, nato a Livorno il 29.1.1975 e residente in Follonica alla via Dell'Pace n. 72; responsabile delle attività tecnico produttive della NUOVA SOLMINE s.p.a. con sede in Scarlino; difeso di fiducia dall'avv.to Bruno Loporatti con studio legale in Grosseto.
- 18) **PINZUTI ANSOLINI Marco**, nato a Roma il 26.10.1954 e residente in Roma alla via dei Campi Flegrei n. 53; elettivamente domiciliato in Roma alla via Laurentina n. 44 presso E.N.I. s.p.a. Divisione Refining & Marketing; responsabile dal 18.3.2004 del Tossicologia Prodotti in seno alla funzione *QUALT* (Qualità Prodotti) della Divisione *Refining & Marketing* della E.N.I. s.p.a.; difeso di fiducia dagli Avv.ti Grazia Volo del Foro di Roma e Rocco Maggi del Foro di Taranto;

- 19) **POCETTI Loris**, nato a Livorno il 29.1.1975 e residente in Follonica alla via della Pace n. 72: consulente esterno per le funzioni logistiche e commerciali della NUOVA SOLMINE s.p.a.; difeso di ufficio dall'Avv. Mauro Palma con studio legale in Molfetta alla via ten. Galoppi n. 46 (tel. 080-3971045);
- 20) **ROSATELLI Alessandro**, nato a Roma il 30.4.1962 ed ivi elettivamente domiciliato alla via Laurentina n. 449 presso l'E.N.I. s.p.a., Divisione Refining & Marketing; responsabile della funzione OPE -Processi Operations- già ESRAF -Coordinamento Esercizio RAFFinerie- di quella società; difeso di fiducia dagli Avv.ti Luigi Autru Ryolo del Foro di Messina e Tommaso Marrazza del Foro di Brindisi;

persone fisiche e giuridiche IMPUTATI in relazione ai reati e agli illeciti amministrativi da quelli dipendenti di seguito per ciascuna precisati:

TUTTI -tranne il BUONOPANE, il CAMPANILE, il CASTALDO, il POCETTI e le persone giuridiche sottoposte ad indagine-:

CAPO N. 1) in relazione ai reati di cui agli artt. 589, commi 1, 2, 3; 590, commi 1, 2 -(in relazione all'art. 583 comma 1, n. 1)- 3 e 5 c.p., perché nelle rispettive qualità e con le condotte attive e/o omissive (anche ex art. 40 cpv. c.p. e 2050 c.c.) tra loro indipendenti di seguito descritte o in cooperazione tra loro e con ALTOMARE Vincenzo (n. Molfetta il 18.12.1944 e deceduto ivi il 3.3.2008), BUONOPANE Alessandro, CASTALDO Mario e CAMPANILE Pasquale, cagionavano -per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle discipline relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in questi comprese, siccome tendenti anche a garantire la sicurezza del lavoro, tutte le fonti normative relative alla informazione concernente i preparati pericolosi, al trasporto su ferrovia (RID) e su strada (ADR) delle merci pericolose e agli obblighi di istruzione, informazione ed etichettatura dei contenitori adibiti al trasporto di quelle merci nonché gli obblighi relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti pericolosi (zolfo solido e acido solfidrico) rinvenienti dalla desolforizzazione del petrolio; infine, quanto a BACCO Pasquale, anche per inosservanza dei propri doveri pubblici e contrattuali di incaricato della redazione del documento di valutazione del rischio connesso alla attività svolta dalla società Truck Center di ALTOMARE Vincenzo- la morte di quest'ultimo, degli operai dipendenti della Truck Center s.a.s. MANGANO Guglielmo, TASCA Michele e FARINOLA Luigi e di SCIANCALEPORE Biagio verificatasi per "intossicazione acuta da acido solfidrico (o idrogeno solforato)", e cagionavano inoltre a VENTRELLA Cosimo, del pari dipendente della citata s.a.s., lesioni personali ("stato tossico da inalazione di acido solfidrico con conseguente lieve sindrome depressivo-ansiosa e disturbo post-traumatico da stress" con malattia e incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni protrattesi per oltre giorni quaranta dal 3.3.2008), morti e lesioni personali che conseguivano ai fatti occorsi in Molfetta il 3.3.2008 e di seguito compiutamente descritti.

PROFILI DI COLPA ASCRIVIBILI ALLE PERSONE FISICHE FACENTI CAPO ALLA E.N.I. S.P.A.

ARTIBANI Giorgio Mario responsabile della funzione TECIN (Tecnologico e Industriale) della Divisione Refining & Marketing della E.N.I. s.p.a.;

CAFFARELLI Antonio responsabile della funzione QUALT (Qualità Prodotti) della Divisione Refining & Marketing della E.N.I. s.p.a. dal 8.1.2008;

CASA Bernardo, responsabile della funzione COPRES (Coordinamento Processi di Esercizio), già

GEIND (Gestione Impianti Industriali), della Divisione Refining & Marketing della E.N.I. s.p.a.

DE SANTIS Gaetano, quale direttore della Raffineria di Taranto, e (giusta procura n. 4712 del 11.2.2004) "dirigente alla sicurezza" nella stessa raffineria;

OBBI Fiorella, quale responsabile della funzione QUALT (Qualità Prodotti) della Divisione Refining & Marketing della E.N.I. s.p.a. sino al 31.12.2007.

PINZUTI ANSOLINI Marco quale responsabile dal 18.3.2004 della Tossicologia Proc (professional tecnologia prodotti) in seno alla funzione QUALT (Qualità Prodotti) della Divisione Refining & Marketing della E.N.I. s.p.a.,

ROSATELLI Alessandro quale responsabile della funzione OPE (Processi Operations), già ESI (Coordinamento Esercizio Raffinerie), della Divisione Refining & Marketing della E.N.I. s.p.a., omettevano di interagire, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, affinché zolfo caricato allo stato fuso, dai serbatoi di stoccaggio della Raffineria ENI di Taranto - peraltro tutti ben sapevano presentare (quantomeno a far data dalla fine del 2006 e a cagione conosciuto malfunzionamento degli impianti adibiti al processo Claus e, in particolare, di vasche per il degasaggio dello zolfo prodotto) un quantitativo di acido solfidrico abnorme comunque superiore a quello suggerito dalla cosiddetta buona industria (pari a 10 ppm/peso) così anche quello caricato il 19.12.2007 nella cisterna SGCU900527-5, fosse trasportato e messo in circolazione previa considerazione dei pericoli rinvenienti dalla presenza dell'acido solfidrico in particolare, affinché quel prodotto industriale fosse classificato -ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.9.2003 e dell'ADR- considerando la presenza di quell'acido così da far pervenire al trasportatore LOGISTICA e LA CINQUE BIOTRANS) le informazioni e i dati conseguenti alla corretta classificazione e necessari anche per la conseguente idonea etichettatura e segnalazione contenitori destinati al trasporto (e, quindi, anche della cisterna sopra menzionata), e, infine, affinché quel rifiuto speciale fosse smaltito in osservanza del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e, comunque secondo procedure di tutela e sicurezza ambientale.

Il prodotto anzidetto (zolfo allo stato fuso), infatti, veniva erroneamente classificato e veniva fatto uscire dalla raffineria di Taranto come "zolfo, fuso" (con conseguente erronea attribuzione codici "UN 2448, ZOLFO FUSO, 4.1, III") laddove avrebbe dovuto essere inquadrato (a maggior ragione per la detta abnorme concentrazione di acido solfidrico e della derivata tossicità inalazione) nella classe 6.1, trattandosi in concreto della materia avente n. UN 3384; in ogni caso il pericolo rinveniente dalla commistione dello zolfo fuso con l'acido solfidrico che da quello liberava (anche in considerazione della ridetta abnorme concentrazione di acido solfidrico avrebbe dovuto essere adeguatamente segnalato -in uscita dalla Raffineria di Taranto e ottemperanza all'obbligo prudenziale di cui al punto 2.1.3.1 dell'ADR 2007- nelle istruzioni per il conducente (cosiddette schede ADR e/o RID) materialmente predisposte dalla funzione QUA della Divisione Refining & Marketing di concerto con la funzione SUPPLY e con l'A. INDUSTRIALE E LOGISTICA PRIMARIA della stessa Divisione, le quali istruzioni infine avrebbero dovuto recare, anzitutto, l'etichetta con il "teschio su due tibie incrociate in nero fondo bianco" (sicché quell'etichetta sarebbe stata conseguentemente apposta dal trasportatore LOGISTICA sul tank container SGCU900527-5, e chi si fosse successivamente avvicinato a tale cisterna, ad esempio in occasione di prevedibili operazioni di bonifica della stessa, avrebbe visivamente e immediatamente percepito l'esistenza di un "pericolo di morte").

PROFILI DI COLPA ASCRIVIBILI ALLE PERSONE FISICHE FACENTI CAPO ALLA NUOVA SOLMINE S.P.A.

BALESTRI Giuliano quale direttore tecnico dello stabilimento NUOVA SOLMINE s.p.a. di Scarlino nonché quale consigliere di amministrazione della medesima s.p.a. con delega alla "funzione tecnica" (e quindi alla verifica, al controllo e alla garanzia dell'attuazione delle norme legislative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro),

LOLINI Otorino quale amministratore delegato della NUOVA SOLMINE s.p.a.,

MANSI Luigi, quale presidente del C.d.A. della NUOVA SOLMINE s.p.a.,

PAZZAGLI Gabriele quale responsabile delle attività tecnico produttive di quello stabilimento,

PANICHI Mauro quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché quale consulente per i trasporti della NUOVA SOLMINE s.p.a.

per quanto perfettamente a conoscenza sia della commistione dello zolfo fuso con l'acido solfidrico che da quello si liberava (tanto da adottare specifici protocolli operativi per la sicurezza nella f

dello scarico del prodotto nello stabilimento della NUOVA SOLMINE) sia della abnorme presenza di acido solfidrico nello zolfo allo stato fuso che la NUOVA SOLMINE acquistava dalla raffineria E.N.I. di Taranto, e quindi anche nello zolfo caricato in Taranto il 19.12.2007 (abnormalità che, infatti, era stata fatta oggetto di plurime contestazioni al produttore E.N.I.), omettevano di attivarsi -anche evidenziando al trasportatore FS LOGISTICA la situazione di maggior pericolo venutasi a creare- affinché i contenitori che avevano trasportato a Scarlino per ferrovia quello zolfo liquido, e quindi anche la cisterna SGCU900527-5 (che aveva trasportato quel prodotto a Scarlino il 19.12.2007), dopo lo scarico fossero bonificati in conformità del D. Lvo 3.4.2006, n. 152, o, in caso di omessa bonifica, affinché essi fossero dotati delle segnalazioni ed etichette RID corrispondenti al pericolo da tossicità per inalazione, e così fossero restituiti il 28.12.2007 "vuoti ma non ripuliti" alla FS LOGISTICA, per il successivo deposito presso la CEMAT s.p.a. (Scalo Ferroviario Ferruccio di Bari) solo dopo avervi apposto i pannelli e le etichette relative a quello specifico pericolo e sopra indicati, e solo dopo avere consegnato i documenti di trasporto e le istruzioni per il conducente redatti considerando anche quello specifico pericolo.

Tutti, inoltre, nelle sopra precisate qualità, avendo la società NUOVA SOLMINE deciso, di concerto con la società FS LOGISTICA BU CARGO CHEMICAL, la utilizzazione del tank container SGCU 900527/5 per il trasporto di acido solforico (in luogo dello zolfo liquido in precedenza trasportato), omettevano (pur avendo l'obbligo giuridico, ricoprendo la società NUOVA SOLMINE il ruolo di "speditore" di quel tank container ai sensi e per gli effetti della normativa dettata dall'ADR 2007) di attivarsi e garantire affinché quel tank container -vuoto ma non ripulito né degassificato- fosse marchiato ed etichettato conformemente alle prescrizioni 1.4.2.1.1. lett. e) e 1.4.2.1.2. dell'ADR 2007 prima del suo trasporto su gomma, dal luogo di deposito (Bari, scalo intermodale "Ferruccio") a Molfetta (presso l'autoavvicinamento della società Truck Center), commissionato da NUOVA SOLMINE alla FS LOGISTICA e da questa affidato alla società LA CINQUE BIOTRANS

PROFILI DI COLPA ASCRIVIBILI A BACCO PASQUALE

BACCO Pasquale, quale legale rappresentante della MELEAM PUGLIA s.r.l., incaricato il 10.5.2007 da ALTOMARE Vincenzo, quale legale rappresentante della TRUCK CENTER s.a.s., di procedere alla valutazione dei rischi derivanti dalle attività svolte da quella società e alla redazione del corrispondente documento, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare in base alle linee guida e alla circolare ministeriale dal medesimo inutilmente citate nella relazione introduttiva al documento di valutazione del rischio pertanto predisposto e consegnato all'ALTOMARE nel maggio 2007, eseguiva (e/o dava mandato ad altri di eseguire) il necessario e propedeutico sopralluogo nell'ambiente di lavoro in modo soltanto formale e comunque assolutamente superficiale, dato che, addirittura, egli ometteva (e/o non impediva che venisse omesso da altri) di visionare adeguatamente proprio l'area della Truck Center specificamente adibita alla attività oggetto di valutazione sotto il profilo dei rischi e del rumore e di assumere adeguate informazioni dall'ALTOMARE in ordine a tutte le attività anche in concreto svolte presso la Truck Center. Inoltre il BACCO, in esecuzione dell'incarico ricevuto dall'ALTOMARE, redigeva il documento di valutazione del rischio indicando in modo assolutamente generico le "sostanze e prodotti chimici" impiegati nelle lavorazioni e, nel capitolo "attività lavorative" e in relazione alle sostanze pericolose utilizzate, indicava solo "detergenti" senza alcuna indicazione di pericolosità e inoltre, nella parte relativa ai dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) da utilizzare, riferiva il tipo di mascherine da utilizzare a "... operazioni di dissanguamento"; ancora, nella parte relativa alla "pulizia delle macchine - pulizia degli ambienti", riportava come attrezzature utilizzate una spazzolatrice, una aspirapolvere, attrezzi manuali vari, mentre le sostanze pericolose esaminate erano soltanto "... detergenti, disinfettanti, ammoniaca, candeggianti ..." e cioè soltanto prodotti di uso comune e casalingo. Addirittura, in relazione ai luoghi di lavoro relativi a magazzini e depositi, il BACCO citava "gli abiti e i costumi di scena", i quali ovviamente nulla avevano a che fare con l'attività svolta dalla Truck Center. In ogni caso il BACCO: si limitava a ricevere

passivamente le sommarie indicazioni dell'ALTOMARE (cui peraltro non impediva di sommare in sé la figura di datore di lavoro e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) circa l'attività esercitata nel sito oggetto del sopralluogo, ometteva di segnalare all'ALTOMARE, tra le condotte generali da evitare ed impedire, quella di un accesso non protetto negli spazi confinati; ometteva di prescrivere all'ALTOMARE la verifica, in concreto e prescindendo cioè dalle risultanze formali dei documenti di trasporto, delle caratteristiche chimiche del prodotto precedentemente trasportato dal mezzo da sottoporre a lavaggio.

Le condotte attive ed omissive sopra precisate tenute dalla persone fisiche sottoposte alle indagini concorrevano, quali cause indipendenti e/o ai sensi dell'art. 113 c.p., con quelle, di seguito compiutamente descritte, tenute da BUONOPANE Alessandro (nato a Salerno il 28.11.1965 e residente in Milano alla via Aselli n. 10), da CASTALDO Mario (nato a Nola il 20.4.1954, residente in Milano alla via Cassano D'Adda n. 14), e da CAMPANILE Pasquale (nato a Bari il 6.7.1962 ed ivi residente al Lungomare IX Maggio n. 42), separatamente giudicati e condannati unitamente alle società FS LOGISTICA-B.U. CARGO CHEMICAL s.p.a. con sede in Roma, LA CINQUE BIOTRANS DI CAMPANILE GIUSEPPE & C. s.n.c. con sede in Bari e la TRUCK CENTER s.a.s. con sede in Molfetta - dal Tribunale di Trani, Sezione di Molfetta con sentenza n. 226/2009 pronunciata il 26.10.2009 (proc. pen. nn. 1525/2008/21 e 21057/2009 R.Trib.) in relazione alla imputazione che di seguito si riporta:

BUONOPANE Alessandro, CAMPANILE Pasquale, CASTALDO Mario:

A) in relazione ai reati di cui agli artt. 589, commi 1, 2, 3; 590, commi 1, 2 - (in relazione all'art. 583 comma 1, n. 1) - 3 e 5 c.p., perché nelle rispettive qualità e con le condotte attive e/o omissive tra loro indipendenti di seguito descritte o in cooperazione tra loro e con ALTOMARE Vincenzo (n. Molfetta il 18.12.1944 e deceduto ivi il 3.3.2008), cagionavano -per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle discipline pure di seguito precisate e previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro- anche per la concausale condotta colposa di ALTOMARE Vincenzo successivamente precisata, la morte di quest'ultimo, degli operai dipendenti della Truck Center s.a.s. MANGANO Guglielmo, TASCA Michele e FARINOLA Luigi e di SCIANCELEPORE Biagio verificatasi per "intossicazione acuta da acido solfidrico (o idrogeno solforato)", e cagionavano inoltre a VENTRELLA Cosimo, del pari dipendente della citata s.a.s., lesioni personali ("stato tossico da inalazione di acido solfidrico con conseguente lieve sindrome depressivo-ansiosa e disturbo post-traumatico da stress" con malattia e incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni protrattesi per oltre giorni quaranta dal 3.3.2008).

Il 3.3.2006, infatti, poco dopo le ore 15:35 e certamente prima delle ore 15:59, l'operaio MANGANO Guglielmo, per incarico precedentemente ricevuto da ALTOMARE Vincenzo (legale rappresentante del datore di lavoro s.a.s. Truck Center), si introduceva con l'uso di una scala, privo della prescritta imbracatura e di autorespiratore, all'interno del tank container SGCU 900527/5 (costruito da Nantong Cimc Tank Equipement Co. Ltd., di proprietà della SOGECO s.p.a. e condotto in locazione finanziaria dalla FS Logistica-B.U. Cargo Chemical s.p.a. con sede in Roma, e la mattina dello stesso 3.3.2006 trasportato intorno alle ore 9:00 presso la Truck Center da Abbinante Filippo, autista dipendente della La Cinque Biotrans di Campanile G. e C. s.n.c. con sede in Bari) per iniziare il lavoro di pulitura interna di quel tank container attraverso la preliminare raccolta, con l'uso di una scopa, dei residui dello zolfo allo stato solido ancora presenti in quel tank container e risalenti al trasporto di kg. 25.060 di zolfo allo stato fuso effettuato il 19.12.2007 (a cura della F.S. Logistica-B.U. Cargo Chemical in esecuzione del contratto di trasporto intercorso il 18.7.2006 con la Nuova Solmine s.p.a.) dal produttore E.N.I. s.p.a. raffineria di Taranto alla menzionata acquirente Nuova Solmine s.p.a.; la FS Logistica-B.U. Cargo Chemical, infatti, di concerto con la Nuova Solmine s.p.a., aveva deciso di convertire al trasporto di acido solforico quel tank container (unitamente ad altri n. 8 della stessa serie SGCU e tutti in origine destinati al trasporto di zolfo fuso da Taranto a Scarlino) e pertanto, tramite BUONOPANE Alessandro a sua volta era stato incaricato da CASTALDO Mario, aveva commissionato il lavaggio interno del n. 7 tank container già utilizzati (tra i n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100).

indicati) per quel tipo di trasporto e dunque recanti residui di zolfo allo stato solido, a CAMPANILE Pasquale, il quale aveva accettato l'incarico per conto della rappresentata La Cinque Biotrans di Campanile G. e C. s.n.c. con sede in Bari, successivamente subappaltando la prestazione, attraverso ALTOMARE Vincenzo, alla Truck Center s.a.s. di Molfetta. Introdottosi, come detto, nel tank container il MANGANO respirava le esalazioni di acido solfidrico (idrogeno solforato) liberate dallo zolfo fuso al momento del suo immagazzinamento nel tank container quel 19.12.2007 e/o al momento dello scarico (previo riscaldamento del tank container) il successivo 20.12.2007 presso la Nuova Solmine e trattenute ivi, e, per effetto della inalazione di quelle, perdeva la vita. Analoga tragica sorte subivano, nell'ordine, l'operaio TASCIA Michele (che aveva cercato di prestare soccorso al MANGANO introducendosi nel tank container), l'operaio FARINOLA Luigi (che aveva cercato di prestare soccorso al MANGANO e al TASCIA, introducendosi anch'egli nel tank container), l'autotrasportatore SCIANCALEPORE Biagio (il quale, presente sul posto siccome dipendente della ditta di autotrasporti Sciancalepore Stefano & C. s.n.c. con sede in Molfetta, depositaria dei propri veicoli nell'autoparco della Truck Center s.a.s., si era del pari introdotto nel tank container per prestare soccorso al MANGANO, al TASCIA e al FARINOLA), e il datore di lavoro ALTOMARE Vincenzo, sopravvenuto sul luogo di lavoro ed immediatamente introdottosi nel tank container per prestare soccorso al MANGANO, al TASCIA, al FARINOLA e allo SCIANCALEPORE. L'operaio dipendente VENTRELLA Cosimo, nella stessa occasione, si affacciava al boccaporto del tank container, prima che in quello si introducessero anche lo SCIANCALEPORE e l'ALTOMARE, e, in conseguenza di ciò respirava i vapori di acido solfidrico (idrogeno solforato) riportando nella occasione le lesioni personali sopra precisate.

Qualità di ciascuna persona fisica imputata e condannata, e condotta da quella tenuta:

ALTOMARE Vincenzo (deceduto il 3.3.2008), in nome e per conto della Truck Center s.a.s. con sede in Molfetta (del quale era legale rappresentante nonché responsabile del servizio di prevenzione e protezione (r.s.p.p.) a far data dal 9.5.2007), assumeva su richiesta di Campanile Pasquale (legale rappresentante della La Cinque Biotrans di Campanile G. e C. s.n.c. con sede in Bari) l'incarico di procedere al lavaggio interno (previa bonifica dai residui di zolfo solido rinvenienti dal trasporto di zolfo allo stato fuso del 19.12.2007) del tank container sopra menzionato e di quel lavoro incaricava Mangano Guglielmo, operaio dipendente (come Tascia Michele, Farinola Luigi e Ventrella Cosimo) della menzionata s.a.s..

BUONOPANE Alessandro, nella sua qualità di responsabile, nell'ambito della FS Logistica-B.U. Cargo Chemical s.p.a. con sede in Roma, della esecuzione del contratto per il trasporto ferroviario di zolfo fuso dalla raffineria Eni di Taranto alla Nuova Solmine s.p.a. di Scarlino (GR) sottoscritto dalla Cargo Chemical il 18.7.2006, di concerto con CASTALDO Mario incaricava la La Cinque Biotrans di Campanile G. e C. s.n.c. (e, per essa, il legale rappresentante Campanile Pasquale) di procedere, previo lavaggio interno del tank container sopra menzionato (utilizzato il 19.12.2007 per il trasporto di zolfo allo stato fuso da Taranto a Scarlino), alla sostituzione della flangia di attacco (valvola di scarico) al fine di convertire la cisterna in esame al trasporto di acido solforico dalla Nuova Solmine s.p.a. di Scarlino alla Timac s.p.a. di Barletta (BAT);

CAMPANILE Pasquale, in nome e per conto de "La Cinque Biotrans di Campanile G. e C." s.n.c. con sede in Bari anche da esso Campanile legalmente rappresentata, si impegnava con la FS Logistica-B.U. Cargo Chemical alla sostituzione, previo lavaggio interno, della flangia di attacco (valvola di scarico) del tank container sopra menzionato, appaltando il servizio di lavaggio a Altomare Vincenzo, che lo accettava in nome e per conto della rappresentata Truck Center s.a.s. di Molfetta. A tal fine il 3.3.2008 il Campanile, previ accordi con l'Altomare, incaricava l'autista dipendente Abbinante Filippo di trasportare in Molfetta il tank container presso la Truck Center s.a.s.;

CASTALDO Mario, quale rappresentante legale della FS Logistica-B.U. Cargo Chemical s.p.a. con sede in Roma, conduttrice finanziaria del tank container sopra più volte menzionato e firmataria in data 18.7.2006 del contratto per il trasporto ferroviario di zolfo fuso dalla raffineria Eni di Taranto alla Nuova Solmine s.p.a. di Scarlino (GR), dava mandato a Buonopane Alessandro di procedere alle operazioni tecniche necessarie per la conversione (tramite

lavaggio e sostituzione della flangia di attacco) al trasporto di acido solforico dalla Nuova Solmine s.p.a. di Scarlino (GR) alla Timac di Barletta (BAT) di n. 9 tank container (e, tra questi, di quello n. SGCU 900527/5) in origine destinati alla esecuzione del menzionato contratto di trasporto;

Profili di colpa contestati nel procedimento penale n. 1525-2008/21 (n. 21057/2009 R.Trib.) a ciascuna delle persone sopra menzionate

ALTOMARE Vincenzo (deceduto il 3.3.2008), come detto socio accomandatario e legale rappresentante della TRUCK CENTER s.a.s. con sede in Molfetta -società datrice di lavoro degli operai lavaggisti MANGANO Guglielmo, TASCA Michele, FARINOLA Luigi e VENTRELLA Cosimo (per contratto collettivo nazionale di lavoro da adibire al "lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi") ed esercente non già la mera attività di autorimessa e autolavaggio comunicata al Comune di Molfetta il 9.7.2007 bensì, di fatto, anche la ben diversa e più pericolosa attività di lavaggio interno (e, quindi, di bonifica) di cisterne in precedenza adibite al trasporto di zolfo fuso e implicante il cosiddetto rischio chimico da esalazioni di "acido solfidrico"- nonché quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione (r.s.p.p.) di quella società a far data dal 9.5.2007:

- a) in violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b); 4, comma 2, lett. a), comma 3, lett. b) e comma 7, D. Lvo 19.9.1994, n. 626, ometteva di elaborare il documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti non soltanto con riferimento alla generica attività di autolavaggio e rimessaggio ma anche con riferimento alla attività di bonifica successivamente intrapresa, con particolare riferimento alla bonifica di cisterne adibite al trasporto di zolfo fuso con la eliminazione dei residui di zolfo solido e connesso rischio di esposizione degli operai a esalazioni dell'agente chimico "acido solfidrico"; ometteva inoltre di rielaborare la valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori (prevista dal primo comma del citato art. 4 citato) e il documento sopra indicato in occasione della intrapresa dell'anzidetto servizio di bonifica delle cisterne e, quindi, di una modifica del processo produttivo significativa ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- b) in violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b); 4, 72-quater, comma 1, lett. a), b), c), d), f), comma 2, comma 3, comma 6 e comma 7; 72-quinquies, D. Lvo 19.9.1994, n. 626, ometteva, nella valutazione di cui al citato art. 4, di determinare preventivamente, e cioè prima di dare inizio all'attività di bonifica, l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro (e, in particolare, dell'acido solfidrico suscettibile di liberarsi dallo zolfo al momento del suo immagazzinamento allo stato fuso nelle cisterne e pertanto di permanere nella cisterna da bonificare dai residui dello zolfo solidificatosi), di valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tale agente chimico (prendendo in considerazione le sue proprietà pericolose, il tipo, il livello e la durata della esposizione, le circostanze in cui veniva svolto il lavoro in presenza di quell'agente chimico e gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare), di richiedere al committente la consegna della "scheda dati di sicurezza" relativa al prodotto trasportato dalla cisterna da bonificare e, comunque, non assumendo le doverose informazioni sulla salute e sulla sicurezza.
- c) in violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b); 3; 72-quinquies, comma 1, lett. b) e g), D. Lvo 19.9.1994, n. 626, ometteva di eliminare i rischi derivanti dagli agenti chimici (acido solfidrico) o, comunque, di ridurre quei rischi al minimo, non fornendo attrezzature idonee al lavoro specifico (bonifica di cisterna in precedenza adibita al trasporto di zolfo fuso e pertanto recante residui di zolfo solido), altresì non riducendo al minimo la durata e l'intensità della esposizione, e non adottando infine metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione dei rifiuti contenenti acido solfidrico;
- d) in violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b); 3, comma 1, lett. o); 4, comma 5, lett. d), D. Lvo 19.9.1994, n. 626; 4, lett. a), b) e c); 9, comma 1 e comma 4; 25 D.P.R. 19.3.1956, n. 303, ometteva di fornire ai lavoratori adibiti alla attività di bonifica di cui sopra, e in

particolare all'operaio MANGANO Guglielmo e TASCA Michele, i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) e, in particolare, gli autorespiratori (dispositivo di sicurezza, questo, ben diverso dalle mascherine monouso antipolveri tipo "3M 9332 grado di protezione FFP3" rinvenute non utilizzate in un armadietto sito nella zona lavaggio autovetture) e le cinture di sicurezza dotate di sistema di ritenuta e richiamo (dispositivi, questi, ben diversi dalla cintura di sicurezza del tipo a imbracatura rinvenuta non utilizzata nei pressi delle lance utilizzate per il lavaggio degli automezzi), e, comunque, di idoneo dispositivo di imbracatura collegato a un sistema di sollevamento esterno sì da consentire la immediata risalita dell'operaio in caso di emergenza e/o il salvataggio dello stesso dall'esterno da parte di altra unità lavorativa con funzioni di sorveglianza;

- e) in violazione degli artt. 4, lett. a), b) e c); 9, comma 1 e comma 4; 25 D.P.R. 19.3.1956, n. 303 faceva entrare l'operaio MANGANO Guglielmo (e comunque non impediva che quell'operaioentrasse), perché procedesse alla bonifica, nel tank container SGC0900527/5, che ben sapeva essere stato in precedenza adibito al trasporto dello zolfo fuso e nella quale quindi ben potevano trovarsi gas deleteri residuati da quel trasporto, senza avere preventivamente accertato l'esistenza in quell'ambiente di lavoro delle condizioni necessarie per la vita e, comunque, senza avere preventivamente predisposto perché l'atmosfera contenuta all'interno di quello fosse stata sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri mezzi e, comunque, senza fare in modo che il MANGANO disponesse, trattandosi di luogo di lavoro chiuso, di aria salubre in quantità sufficiente; inoltre, in presenza del dubbio sulla pericolosità di quella atmosfera non dava disposizioni perché il MANGANO fosse legato con cintura di sicurezza, vigilato per tutta la durata della lavorazione e fornito delle apparecchiature di protezione di cui alla precedente lettera d), che ometteva di fornire al MANGANO, omettendo infine di rendere edotto quest'ultimo e gli altri operai dipendenti dei rischi specifici cui essi si esponevano con la lavorazione in questione e dei modi di prevenire i danni da quei rischi derivanti;
- f) in violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b); 3, comma 1, lett. s) e t); 21, comma 1, lett. c), d), e); 22, comma 1, comma 2, lett. c), e comma 3; 43, comma 5; 72-octies, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 2, lett. a) e b), D. Lvo 19.9.1994, n. 626; 8 Dir. 7.4.1998 n. 98/24/CE (attuato con D.Lvo 2.2.2002, n. 25), ometteva di informare adeguatamente gli operai e di formarli del pari adeguatamente circa i rischi derivanti dalla bonifica delle cisterne di cui sopra e di istruirli adeguatamente anche in relazione alle misure di emergenza da adottare per il pronto soccorso e in caso di pericolo grave e immediato connesso alla nuova lavorazione intrapresa (bonifica delle cisterne in precedenza adibite al trasporto di zolfo fuso); inoltre ometteva di sottoporre gli operai al necessario addestramento per l'utilizzo della cintura di sicurezza del tipo a imbracatura citata alla precedente lettera d); infine non ottemperava all'obbligo di informazione e di formazione dei lavoratori previsto dall'art. 8 Dir. 7.4.1998, n. 98/24/CE in relazione agli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, all'identità di quelli, ai rischi per la sicurezza e la salute, ai relativi valori limite di esposizione professionale, alle precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere i lavoratori, nonché all'obbligo di consentire ai lavoratori l'accesso alla "scheda dei dati di sicurezza" che peraltro, come detto, ometteva di chiedere alla committente società La Cinque Biotrans;
- g) in violazione dell'art. 2087 cod. civ. non ottemperava all'obbligo giuridico (art. 40 cpv. c.p.) di garantire l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro dipendenti.

BUONOPANE Alessandro:

- a) in violazione degli artt. 1 e 3 Dir. 5.3.1991 n. 91/55/CEE e successive modifiche, degli artt. 1 e 3 D.M. Salute 4.4.1997 e degli artt. 3 n. 32) e 31 Reg. CE 18.12.2006, n. 1907, nonché in violazione delle leggi, regolamenti ordini e discipline relative alle modalità e sistema di informazione occorrente concernente i preparati pericolosi, e comunque per negligenza e imprudenza, ometteva di fornire a Campanile Pasquale, legale rappresentante della appaltatrice La Cinque Biotrans e comunque di fare

pervenire alla Truck Center s.a.s. con sede in Molfetta, la "scheda dati di sicurezza", redatta dal produttore Eni s.p.a. Divisione Refining & Marketing con sede in Roma, relativa all'agente chimico trasportato il 19.12.2007 dal tank container SGCU 900527/5 (zolfo allo stato fuso) e comunque tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio conseguente al lavaggio di quel tank container. Infatti quella scheda recava, in particolare, l'identificazione della seguente situazione di pericolo, il verificarsi della quale determinava gli eventi delittuosi oggetto del presente procedimento: "... Nei fumi che si sviluppano durante la manipolazione o stoccaggio a caldo può essere presente idrogeno solforato, che può accumularsi nei serbatoi. I vapori possono comunque essere irritanti per la presenza di ossidi di zolfo (Sox)"; essa, inoltre, forniva anche la seguente informazione tossicologica "Per riscaldamento su può sviluppare idrogeno solforato e ossidi di zolfo";

- b) in violazione delle regole di diligenza e prudenza in materia di appalto, affidava a Campanile Pasquale, e per esso alla La Cinque Biotrans di Campanile G. e C. s.n.c. con sede in Bari, non munita dei titoli prescritti dalla legge e comunque della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo astratto di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa, l'incarico di procedere al lavaggio interno del tank container SGCU 900527/5 con contestuale bonifica di quello dai residui di zolfo allo stato solido, al fine della successiva sua utilizzazione al trasporto di acido solforico;

CAMPANILE Pasquale:

- a) in violazione degli artt. 1 e 3 Dir. 5.3.1991 n. 91/55/CEE e successive modifiche, degli artt. 1 e 3 D.M. Salute 4.4.1997 e degli artt. 3 n. 32) e 31 Reg. CE 18.12.2006, n. 1907, nonché in violazione delle leggi, regolamenti ordini e discipline relative alle modalità e sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi e comunque per negligenza e imprudenza, ometteva di fornire al dipendente Abbinante Filippo, per la successiva consegna al subappaltatore Altomare Vincenzo, la "scheda dati di sicurezza", redatta dal produttore Eni s.p.a. Divisione Refining & Marketing con sede in Roma, relativa all'agente chimico trasportato il 19.12.2007 dal tank container SGCU 900527/5 (zolfo allo stato fuso) e, in ogni caso, tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio conseguente al lavaggio interno di quel tank container. Infatti quella scheda recava, in particolare, l'identificazione della seguente situazione di pericolo, il verificarsi della quale determinava gli eventi delittuosi oggetto del presente procedimento: "... Nei fumi che si sviluppano durante la manipolazione o stoccaggio a caldo può essere presente idrogeno solforato, che può accumularsi nei serbatoi. I vapori possono comunque essere irritanti per la presenza di ossidi di zolfo (Sox)"; essa, inoltre, forniva anche la seguente informazione tossicologica: "Per riscaldamento su può sviluppare idrogeno solforato e ossidi di zolfo";
- b) in violazione delle regole di diligenza e prudenza in materia di subappalto, subappaltava a Altomare Vincenzo, e per esso alla s.a.s. Truck Center con sede in Molfetta, non munita dei titoli prescritti dalla legge e comunque della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo astratto di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa, l'incarico di procedere al lavaggio interno del tank container SGCU 900527/5, con contestuale bonifica di quello dai residui di zolfo allo stato solido; prestazione da Buonopane Alessandro appaltata, di concerto con Castaldo Mario e quindi in nome e per conto della FS Logistica-B.U. Cargo Chemical s.p.a., alla La Cinque Biotrans di Campanile G. e C. s.n.c. con sede in Bari, anche da esso Campanile legalmente rappresentata;

CASTALDO Mario:

- a) in violazione degli artt. 1 e 3 Dir. 5.3.1991 n. 91/55/CEE e successive modifiche, degli artt. 1 e 3 D.M. Salute 4.4.1997 e degli artt. 3 n. 32) e 31 Reg. CE 18.12.2006, n. 1907, nonché in violazione delle leggi, regolamenti ordini e discipline relative alle modalità e sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi, e comunque per negligenza e imprudenza, ometteva di far sì che fosse fornita a Campanile

Pasquale, legale rappresentante della appaltatrice La Cinque Biotrans e comunque fosse trasmessa alla Truck Center s.a.s. con sede in Molfetta, la "scheda dati di sicurezza" relativa all'agente chimico trasportato il 19.12.2007 dal tank container SGCU 900527/5 (zolfo allo stato fuso) e comunque tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio conseguente al lavaggio di quel tank container; infatti quella scheda recava, in particolare, anche l'identificazione della seguente situazione di pericolo, il verificarsi della quale determinava gli eventi delittuosi oggetto del presente procedimento: "... Nei fumi che si sviluppano durante la manipolazione o stoccaggio a caldo può essere presente idrogeno solforato, che può accumularsi nei serbatoi. I vapori possono comunque essere irritanti per la presenza di ossidi di zolfo (Sox)"; essa, inoltre, forniva anche la seguente informazione tossicologica "Per riscaldamento su può sviluppare idrogeno solforato e ossidi di zolfo";

- b) in violazione delle regole di diligenza e prudenza in materia di appalto, affidava (e, comunque, non impediva che fosse affidato da Buonopane Alessandro) a Campanile Pasquale, e per esso alla La Cinque Biotrans di Campanile G. e C. s.n.c. con sede in Bari, non munita dei titoli prescritti dalla legge e comunque della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo astratto di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa, l'incarico di procedere al lavaggio interno del tank container SGCU 900527/5 al fine della successiva sua utilizzazione di quello al trasporto di acido solforico.

In Molfetta il 3.3.2008 (quanto al decesso di ALTOMARE Vincenzo, FARINOLA Luigi, MANGANO Guglielmo, SCIANCALEPORE Biagio e alle lesioni di VENTRELLA Cosimo) e il 4.3.2008 (quanto al decesso di TASCIA Michele, constatato in Monopoli alle ore 6:05; art. 8, comma 2, c.p.p.)

TRUCK CENTER s.a.s. con sede in Molfetta

LA CINQUE BIOTRANS DI CAMPANILE GIUSEPPE & C. s.n.c. con sede legale in Bari
FS LOGISTICA-B.U. CARGO CHEMICAL-B.U. s.p.a. con sede in Roma

B) ciascuna persona giuridica in relazione all'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. a) e b) e 25-septies D.Lvo 8.6.2001, n. 231 e dipendente dai reati di cui al precedente capo A) che qui si richiama.

In Molfetta il 3.3.2008 (quanto al decesso di ALTOMARE Vincenzo, FARINOLA Luigi, MANGANO Guglielmo, SCIANCALEPORE Biagio e alle lesioni di VENTRELLA Cosimo) e il 4.3.2008 (quanto al decesso di TASCIA Michele, constatato in Monopoli alle ore 6:05; art. 8, comma 2, c.p.p.)

In Molfetta il 3.3.2008 (quanto al decesso di ALTOMARE Vincenzo, FARINOLA Luigi, MANGANO Guglielmo, SCIANCALEPORE Biagio e alle lesioni subite da VENTRELLA Cosimo) e il 4.3.2008 (quanto al decesso di TASCIA Michele, constatato in Monopoli alle ore 6:05; art. 8, comma 2, c.p.p.)

P.E.N.I. s.p.a. la MELEAM PUGLIA s.r.l. e la NUOVA SOLMINE s.p.a.:

CAPO N. 2) ciascuna persona giuridica in relazione all'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. a) e b) e 25-septies D.Lvo 8.6.2001, n. 231 e dipendente dai reati di cui al precedente capo N. 1) che qui si richiama, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, e non nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, dalle persone fisiche, pure nello stesso capo indicate, rivestenti in seno ad essa funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o, comunque, commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti rivestenti nell'ente taluna di quelle funzioni.

In Molfetta il 3.3.2008 (quanto al decesso di ALTOMARE Vincenzo, FARINOLA Luigi, MANGANO Guglielmo, SCIANCALEPORE Biagio e alle lesioni subite da VENTRELLA Cosimo) e il 4.3.2008 (quanto al decesso di TASCIA Michele, constatato in Monopoli alle ore 6:05; art. 8, comma 2, c.p.p.).

BUONOPANE Alessandro, CAMPANILE Pasquale, e CASTALDO Mario (in concorso ex art. 110 c.p. con ALTOMARE Vincenzo, deceduto il 3.3.2008):

CAPO N. 3) ciascuno in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 81 c.p.; 183, comma 1, lett. a) e lett. z), 184, comma 3, 256, comma 1, lett. b) e 269 e 279, comma 1. D. Lvo 3.4.2006, n. 152 perché, con le condotte attive ed omissive descritte al capo n. 1), affidavano (e, comunque, non impedivano che venisse affidata) alla Truck Center s.a.s. di Molfetta legalmente rappresentata da ALTOMARE Vincenzo e priva delle necessarie autorizzazioni, le attività di "bonifica" dai "rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio" (C.E.R. n. 050116) o dai "rifiuti contenenti solfuri pericolosi" (C.E.R. 060602 *) qual è l'acido solforico -entrambi rifiuti pericolosi ed entrambi costituenti "residui di processi industriali" (allegato A punto Q8 del menzionato D. Lvo)- dei tank container SGCU900513-0 (eseguita il 29.2.2008), SGCU900522-8 (eseguita il 12.2.2008), SGCU900509-0 (eseguita il 12.2.2008), SGCU900505-9 (eseguita il 29.2.2008), SGCU900535-7 (eseguita il 25.2.2008), SGCU900506-4 (eseguita il 25.2.2008), SGCU900527-5 (iniziata il 3.3.2008), materialmente effettuate nelle date di seguito indicate e sostanziatesi nella captazione dal tank container dell'effluente gassoso (acido solfidrico), nella asportazione, dalle pareti interne del tank container, dei residui di zolfo e di acido solforico allo stato solido (con loro conseguente "messa in riserva" o "deposito preliminare" in funzione del successivo smaltimento) -attività rientranti entrambe nel trattamento di cui al punto D9 dell'allegato B al menzionato D. Lvo) e, infine, nel lavaggio della parte interna con conseguente avvio ad impianti di smaltimento o avviamento in un corpo idrico recettore a valle.

In Molfetta il 12.2.2008, il 25.2.2008, il 29.2.2008 e il 3.3.2008.

POCETTI Loris:

CAPO N. 4) in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 2) e 372 c.p., perché, deponendo come testimone innanzi al Tribunale di Trani-Sezione di Molfetta (processo penale n. 21057-2009 R. Trib. relativo alla cosiddetta tragedia della Truck Center di Molfetta accaduta il 3.3.2008), per occultare il "concorso" e quindi la responsabilità di BALESTRI Giuliano PAZZAGLI Gabriele, LOLINI Ottorino, rispettivamente direttore tecnico e consigliere delegato, responsabile delle attività tecnico-produttive e amministratore delegato della Nuova Solmine s.p.a. (per la quale società esso POCETTI esplicava l'attività di consulente esterno per le funzioni logistiche e commerciali), per il reato di omicidio colposo plurimo aggravato e lesioni personali colpose aggravate, e quindi per assicurare a quelli l'impunità di quei reati, teneva la condotta di seguito descritta con la quale affermava il falso, negava il vero, ovvero taceva, in tutto o in parte, ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali veniva interrogato. In particolare egli prima negava falsamente di essere al corrente dell'esistenza di contestazioni relative alla composizione del prodotto zolfo liquido e quindi di doglianze relative alla difformità dello zolfo rispetto alle specifiche contrattuali mosse dalla Nuova Solmine al produttore Eni di Taranto; quindi correggeva il tiro, limitandosi tuttavia a dichiarare: "qualche cosa ho sentito, ma non ho approfondito. ... io penso 2008, 2008 forse... però non ho seguito io questa faccenda" (verbale di udienza, pag. 54); successivamente rimarcava "prima del fatto non sapevo neanche cosa era l'acido solfidrico" (verbale di udienza pag. 76). Finalmente ammetteva, a pagina 80 del verbale, che vi erano stati degli incontri tra i rappresentanti dell'Eni e rappresentanti della Nuova Solmine "per discutere della scarsa qualità" del prodotto, ma aggiungeva poi che (verbale di udienza pag.81) "la qualità del prodotto non è mai differita da quelle specifiche tecniche".

Tutto ciò egli dichiarava nonostante avesse partecipato, nella prefata qualità di consulente e quindi per conto della Nuova Solmine, alle delicatissime riunioni con i rappresentanti dell'ENI finalizzate proprio alla ricerca di soluzioni alla presenza dei danni causati agli impianti della Nuova Solmine dall'anomala concentrazione di idrogeno solforato, per la concertata riduzione del premio di qualità dovuto al produttore ENI a causa della particolarità delle forniture tarantine e per lo studio di metodiche di analisi dell'acido solfidrico condivise dalle due società.

In Trani il 12.6.2009

BACCO Pasquale, inoltre (proc. pen. riunito n. 3038-2010/21):

N. 5) reato di cui agli artt. 61 n. 7) e 640 c.p., perché, quale legale rappresentante della MELEAM PUGLIA s.r.l., incaricato il 10.5.2007 da ALTOMARE Vincenzo, per conto della rappresentata TRUCK CENTER s.a.s., di procedere alla valutazione dei rischi derivanti dalle attività svolte da quella società e alla redazione del corrispondente documento, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare in base alle linee guida e alla circolare ministeriale dal medesimo inutilmente citate nella relazione introduttiva al documento di valutazione del rischio pertanto predisposto e consegnato all'ALTOMARE nel maggio 2007, eseguiva (e/o dava mandato ad altri di eseguire) il necessario e propedeutico sopralluogo nell'ambiente di lavoro in modo soltanto formale e comunque assolutamente superficiale, dato che, addirittura, egli ometteva (e/o non impediva che venisse omesso da altri) di visionare adeguatamente proprio l'area della Truck Center specificamente adibita alla attività oggetto di valutazione sotto il profilo dei rischi e del rumore e di assumere adeguate informazioni dall'ALTOMARE in ordine a tutte le attività anche in concreto svolte presso la Truck Center. Inoltre il BACCO, in esecuzione dell'incarico ricevuto dall'ALTOMARE, redigeva il documento di valutazione del rischio indicando in modo assolutamente generico le "sostanze e prodotti chimici" impiegati nelle lavorazioni e, nel capitolo "attività lavorative" e in relazione alle sostanze pericolose utilizzate, indicava solo "detergenti" senza alcuna indicazione di pericolosità e inoltre, nella parte relativa ai dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) da utilizzare, riferiva il tipo di mascherine da utilizzare a "... operazioni di dissanguamento"; ancora, nella parte relativa alla "pulizia delle macchine - pulizia degli ambienti", riportava come attrezzature utilizzate una spazzolatrice, una aspirapolvere, attrezzi manuali vari, mentre le sostanze pericolose esaminate erano soltanto "... detergenti, disinfettanti, ammoniaci, candeggianti ..." e cioè soltanto prodotti di uso comune e casalingo. Addirittura, in relazione ai luoghi di lavoro relativi a magazzini e depositi, il BACCO citava "gli abiti e i costumi di scena", i quali ovviamente nulla avevano a che fare con l'attività svolta dalla Truck Center. In ogni caso il BACCO: si limitava a ricevere passivamente le sommarie indicazioni dell'ALTOMARE (cui peraltro non impediva di sommare in sé la figura di datore di lavoro e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) circa l'attività esercitata nel sito oggetto del sopralluogo, ometteva di segnalare all'ALTOMARE, tra le condotte generali da evitare ed impedire, quella di un accesso non protetto negli spazi confinati; ometteva di prescrivere all'ALTOMARE la verifica, in concreto e prescindendo cioè dalle risultanze formali dei documenti di trasporto, delle caratteristiche chimiche del prodotto precedentemente trasportato dal mezzo da sottoporre a lavaggio.

Il BACCO, in tal modo, con artifizii e raggiri, inducendo in errore ALTOMARE Vincenzo circa la competenza professionale propria e della MELEAM PUGLIA e circa la qualità della prestazione in concreto offerta, procurava a sé e alla MELEAM PUGLIA s.r.l., un ingiusto profitto del complessivo ammontare di euro 1.188,00 (pari al compenso percepito per la inadeguata prestazione fornita) con danno di rilevante entità (considerati anche i tragici fatti occorsi in Molfetta il 3.3.2008 presso la suddetta Truck Center) dell'ALTOMARE e della società dal medesimo rappresentata.

In Molfetta dal 9.5.2007 (data di percezione dell'acconto) al 4.3.2008 (data di percezione del saldo)

Persone offese:

- 1) LOSITO Ippolita, nata a Molfetta l'11.8.1951, ivi residente alla via Goerlitz nr.4 coniuge di ALTOMARE Vincenzo;
- 2) ALTOMARE Corrado, nato a Molfetta l'11.8.1974 ed ivi residente alla via Goerlitz nr.8 figlio di ALTOMARE Vincenzo (e Losito Ippolita), in proprio e quale esercente la postestà sui minori ALTOMARE Vincenzo (nato a Corato il 15.03.2005) e ALTOMARE Giuseppe (nato a Corato il 12.04.2007);

- 3) ALTOMARE Andrea, nato a Terlizzi il 5.6.1979, residente a Molfetta alla via Goerlitz nr.4, figlio di ALTOMARE Vincenzo (e Losito Ippolita);
- 4) ALTOMARE Susanna, nata a Bari il 5.8.1975 ed ivi residente in Piazza Roma nr.10 figlia di ALTOMARE Vincenzo (e Losito Ippolita), in proprio e quale esercente la potestà sul minore GARGANO Damiano (nato a Corato il 04.06.2008);
- 5) ALTOMARE Marta, nata a Molfetta il 29/09/1948, ivi residente, via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 5, sorella di ALTOMARE Vincenzo;
- 6) ALTOMARE Antonio, nato a Molfetta il 07/04/1954, ivi residente, via G. Picca n.5, fratello di ALTOMARE Vincenzo;
- 7) ALTOMARE Filomena, nata a Molfetta il 26/04/1938, ivi residente, via Ten. Paolo Poli n.23, sorella di ALTOMARE Vincenzo;
- 8) MAGLIANO Elisia Chiara, nata a Molfetta il 27.07.1977 ed ivi residente alla via Goerlitz nr.8 coniuge di ALTOMARE Corrado sopra menzionato, in proprio e quale esercente la potestà sui minori ALTOMARE Vincenzo (nato a Corato il 15.03.2005) e ALTOMARE Giuseppe (nato a Corato il 12.04.2007);
- 9) GARGANO Giacomo, nato a Terlizzi il 25.12.1975 e residente a Molfetta in Piazza Roma nr.10 coniuge di ALTOMARE Susanna, in proprio e quale esercente la potestà sul minore GARGANO Damiano (nato a Corato il 04.06.2008);
- 10) CARADONNA Giulia, nata a Molfetta il 17.6.1973, ivi residente alla via Molfettesi d'America nr.32, in proprio (quale coniuge di FARINOLA Luigi) e quale madre dei minori FARINOLA Claudia (n. Bisceglie il 14.5.2002) e FARINOLA Davide (nato a Bisceglie il 13.08.2008);
- 11) LORUSSO Maria Michela, nata a Molfetta il 4.11.1939 ivi residente al rione dei Martiri nr. 2 madre di FARINOLA Luigi;
- 12) FARINOLA Angela, nata a Molfetta il 15.2.1974, ed ivi residente in Viale Papa Giovanni Paolo II n.28, sorella di FARINOLA Luigi;
- 13) FARINOLA Maddalena, nata a Molfetta il 04.03.1969 ed ivi residente alla via Papa Pacelli nr.13 sorella di FARINOLA Luigi;
- 14) FARINOLA Rosa, nata a Molfetta il 31.01.1968 ed ivi residente alla via Leonardo da Vinci nr.25, sorella di FARINOLA Luigi;
- 15) SCIANCALEPORE Stefano, nato a Molfetta il 27.4.1960 ed ivi residente alla via Molfettesi del Venezuela nr. 32, padre di SCIANCALEPORE Biagio;
- 16) CAPURSO Annamaria, nata a Molfetta il 30/05/1965 ed ivi residente alla via Molfettesi del Venezuela nr.32, madre di SCIANCALEPORE Biagio;
- 17) SCIANCALEPORE Claudia, nata a Terlizzi il 16/10/1988 e residente a Molfetta alla via Molfettesi del Venezuela nr.32, sorella di SCIANCALEPORE Biagio;
- 18) RELLA Addolorata, nata a Andria il 21.4.1965 ed ivi residente alla via Ospedaletto nr.71 pal.A coniuge di MANGANO Guglielmo, in proprio e quale esercente la potestà sul minore MANGANO Nicola (nato ad Andria il 28.10.1992);
- 19) MANGANO Vincenzo, nato a Andria il 9.3.1990 ed ivi residente alla via Ospedaletto nr. 71 pal. A, figlio di MANGANO Guglielmo;
- 20) SCIANCALEPORE Grazia, nato a Molfetta il 12.5.1963 ed ivi residente alla via Salvador Allende nr.13, madre di TASCA Michele, anche quale esercente la potestà sul minore CASTRIOTTA Andrea (nato a Molfetta il 23.05.1993);
- 21) TASCA Antonio, nato a Molfetta il 08/05/1982, ivi residente, via S. Allende n. 13/b, fratello di TASCA Michele;
- 22) TASCA Isabella, nata a Molfetta il 10/05/1983, residente a S.Stefano del Sole (AV), via San Pietro n.63, sorella di TASCA Michele;
- 23) VENTRELLA Cosimo (nato a Molfetta il 29.1.1951 ed ivi residente in via S. Giocchino n. 9);
- 24) I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) con sede in Roma al piazzale Giulio Pastore n. 6, in persona del presidente *pro tempore*, ai sensi dell'art. 2 L. 3.8.2007, n. 123;
- 25) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del sig. Ministro *pro tempore*, per legge domiciliato in Bari presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per il capo N. 4);
- 26) TRUCK CENTER di Altomare Vincenzo s.a.s. con sede in Molfetta, in persona del legale rappresentante Altomare Susanna, per il capo N. 5);
- 27) ENI RETE OIL & NOOIL s.p.a. con sede in Roma alla via Laurentina n. 449; difesa di fiducia dall'Avv. Tommaso Marrazza del Foro di Brindisi;

acquisite le seguenti fonti di prova: tutti gli atti dei fascicoli nn. 6679-2009/21 (compresa la copia, in quello contenuta, del fascicolo n. 1525-2008/21 e degli atti del processo per conseguenza svoltosi

presso la Sezione di Molfetta del Tribunale di Trani) e n. 3038-2010 R.G.N.R. (a carico del solo BACCO Pasquale);

individuare le persone offese sopra menzionate;

visti gli artt. 416 e segg. c.p.p.;

CHIEDE

al Sig. Giudice per la Udienza Preliminare la emissione del decreto che dispone il giudizio.

Copia della presente richiesta di rinvio a giudizio venga notificata all'INAIL, come sopra domiciliata

Trani, addì 30 LUC. 2010

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Maralfa

IL 30 LUC 2010

11335

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2011, n. 235

Cont. 3227/03/B - Tribunale di Bari Sez. Lavoro - Nacucchi Salvatore c/ R.P. e AUSL Ba/4 - Giudizio di Merito - Competenze professionali Prof. Avv. Antonio DE FEO, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- il dott. Salvatore Nacucchi, con ricorso notificato il 15/3/2004, ha instaurato il giudizio di Merito, dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro, per l'accertamento e la dichiarazione del diritto a mantenere inalterata la propria posizione giuridica ed economica apicale della dirigenza medica sino all'attuazione delle procedure di mobilità per la copertura dei posti apicali vacanti in ambito regionale, con relativa condanna della R.P., in solido con la AUSL Ba/4, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali cagionati al medesimo ricorrente.
- Con deliberazione n° 842 del 28/6/2005 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 17/9/2004, al prof. avv. Antonio De Feo, al fine di resistere al giudizio di che trattasi.
(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)
- Con determinazione dirigenziale n. 1028 del 18/10/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali. -Il Tribunale adito, definitivamente pronunciandosi sul ricorso de quo, con sent. n. 18855/07 ha rigettato la richiesta formulata dal dott. Nacucchi, compensando le spese di lite tra le parti.
- Il prof. avv. Antonio De Feo, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. datata

14/5/2008, sollecitata con ultima del 13/12/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica, redatta conformemente alle "condizioni di conferimento incarico in regime di convenzione", per un importo calcolato in complessivi € 2.755,79 (comprensivi di IVA e CAP).

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve preventivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.755,79 per pagamento di competenze professionali in favore del prof. avv. Antonio De Feo, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite

pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.755,79 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 2.755,79, a titolo di pagamento competenze professionali a favore del prof. avv. Antonio De Feo, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.755,79 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 35/2009;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2011, n. 236

Cont. 3227/03/B - Tribunale di Bari Sez. Lavoro - Nacucchi Salvatore c/ R.P. e AUSL Ba/4 - Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso ord. 3/9/03 G.d.L. Bari - Competenze professionali Prof. Avv. Antonio DE FEO, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- il dott. Salvatore Nacucchi proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro, per l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Giudice del Lavoro di Bari, in data 3/9/03, aveva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. per l'accertamento e la dichiarazione del diritto a mantenere inalterata la propria posizione giuridica ed economica apicale della dirigenza medica sino all'attuazione delle procedure di mobilità per la copertura dei posti apicali vacanti in ambito regionale.

- Con deliberazione n° 2052 del 28/11/2003 la G.R. ratificava l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. al prof. avv. Antonio De Feo, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.
(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)
- Con determinazione dirigenziale n. 709 del 30/6/2004 si provvedeva a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale di Bari Sez. Lavoro, con ordinanza collegiale dell'8/1/2004, nell'accogliere in parte il reclamo, condannava la ASL al pagamento, in favore del reclamante, delle spese di questa fase del giudizio e compensava quelle tra il dott. Nacucchi e la Regione.
- Il prof. avv. Antonio De Feo, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. datata 15/9/2004, sollecitata con successive dell'1/3/07 - 14/5/08 ed ultima del 13/12/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica, calcolandole in complessivi € 2.887,19 (comprensivi di IVA e CAP).
- A seguito di istruttoria, la parcella presentata è stata quantificata in complessivi € 599,58.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai

legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 599,58 per pagamento di competenze professionali in favore del prof. avv. Antonio De Feo, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 599,58 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 599,58, a titolo di pagamento competenze professionali a favore del prof. avv. Antonio De Feo, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 599,58 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 35/2009;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2011, n. 237

Cont. 1623/010/CA. Tar Bari. Consorzio Puglia Best Wine c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Sabino Persichella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso al Tar Bari, ritualmente notificato, il Consorzio Puglia Best Wine soggetto capofila dell'associazione temporanea di scopo finalizzata alla realizzazione del PIF Best Wine, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 677 del 31.08.2010 avente ad oggetto: " Programma di sviluppo Rurale 2007/2013 Asse I - Miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale. Avvisi per la selezione di Progetti Integrati di Filiera. Approvazione graduatoria definitiva - Filiera Vivivicola, nonchè di tutti gli atti presupposti ed in particolare della determinazione dirigenziale del servizio Agricoltura n. 448 del 7/6/2010 e di ogni altro atto connesso e consequenziale.
- Con nota prot. n. 030/122774 del 20/12/2010 il Servizio Agricoltura ha manifestato l'opportunità della resistenza al suindicato ricorso.
- L'Ass.re Regionale al Sud e Federalismo avv. Ida Maria Dentamaro, giusta delega del Presidente della G.R. n. 16036 del 30/12/2010, ravvisata, pertanto, la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Bari, con proprio provvedimento urgente, del 5/1/2010, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Sabino Persichella, nato a Bari il 27.3.71 ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Principe Amedeo n. 197- Cod. Fisc: PRS SBN 71C27 A662B (codice U.P.B. 1.3.1).
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate;

Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile spesa di € 22.000,00 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato, sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di € 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 (U.P.B. 1.3.1) e per la restante parte con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Bari a mezzo dell'avv. Sabino Persichella;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa così come indicato nella sezione "Copertura finan-

ziaria". -Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2011, n. 243

Cont. 1245/10/RM - Costituzione di parte civile nel Proc. Pen. n. 6989/09 r.g.n.r. - n. 8735/09 r.g.gip pendente per la fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di Foggia Sez. 1 a carico di Carrillo Francesco altri 8 - Nomina procuratore e difensore.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, dall'Avvocato regionale titolare della A.P. e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- In data 4 gennaio u.s., all'esito dell'udienza preliminare del procedimento penale n. 6989/09 r.g.n.r.-n. 8735/09 r.g.gip tenutasi dinanzi al GUP del Tribunale di Foggia è stato notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, il decreto che dispone il giudizio, previa modificazione delle imputazioni, nei confronti di CARRILLO Francesco, CARRILLO Leonardo, CONTILLO Gaetano, CRISTIANO Vito Nicola, CUSMAI Fabrizia, IUSPA Filomena Maria, PALAZZO Antonio, RUSSO Lorenzo, ZELANO Giovanni.
- La prima udienza della fase dibattimentale nei confronti dei suddetti imputati si celebrerà il giorno 24.2.2011 dinanzi al Tribunale di Foggia Sez. 1 Penale.
- Gli imputati rinviati a giudizio sono chiamati a rispondere, anche in concorso fra loro, delle ipotesi delittuose come precisamente descritte e a ciascuno contestate nella modificazione delle imputazioni, formulata ai sensi dell'art. 423, co.

1, c.p.p. dal P.M. Dott. Antonio Laronga, alla quale, composta di n. 6 pagine e allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si rinvia per il dettagliato esame dei capi d'imputazione. In estrema sintesi, l'Accusa ha evidenziato l'adozione di reiterati comportamenti illeciti finalizzati alla realizzazione, da parte della Api Holding s.p.a. e poi della SER s.p.a. e della SERI s.p.a., di impianti eolici e di una centrale elettrica da fonte eolica (51 aerogeneratori) nel territorio di Sant'Agata di Puglia (Fg), in località "Taverna la Storta" e "Serra del vento". Per realizzare il megaparco eolico e procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale sia alle Società eoliche che ad alcuni amministratori comunali sarebbero state commesse numerose violazioni della normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica e del Testo Unico EE. LL.

- Nella fase preliminare si sono costituite parti civili Melino Pietro e i Consiglieri di minoranza del Comune di Sant'Agata Cutolo Giuseppina, Marchese Giuseppe Gerardo e Di Vito Rocco
- Quanto sopra riferito, in attesa di più puntuali relazioni delle Aree regionali competenti, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile nel procedimento penale n. 6989/09 r.g.n.r.-n. 8735/09 r.g.gip, che si celebrerà il 24 febbraio p.v. dinanzi alla Sez. 1 del Tribunale di Foggia, a carico degli imputati innanzi nominativamente elencati, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e di conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica ad avvocato del libero Foro, alle condizioni economiche previste per gli incarichi agli avvocati esterni dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998.

SETTORE DI SPESA: Area Politiche Ambientali e Sviluppo economico

VALORE DI CAUSA: indeterminato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di _ 5.000,00 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di _ 3.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato regionale titolare della A.P e dall'Avvocato coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti degli imputati rinviati a giudizio nel procedimento penale n. 6989/09 r.g.n.r.-n. 8735/09 r.g.gip, la cui fase dibattimentale si celebrerà il 24.2.2011 dinanzi al Tribunale di Foggia Sez. 1, e conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'Avv. Michele LAFORGIA;
- dare atto che detto incarico è affidato al predetto professionista alle condizioni economiche previste per gli incarichi agli avvocati esterni dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998;

- fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- incaricare l'Avvocatura regionale di provvedere a

quanto necessario al professionista officiato per l'espletamento del mandato;

- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Modificazione delle imputazioni ai sensi dell'art. 423, 1° co., c.p.p.**Zelano Giovanni:**

01) del reato di cui all'art. 479 c.p., perché, nello svolgimento delle funzioni di dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Sant'Agata di Puglia, formando il permesso di costruire prot. n. 8403 del 24.11.2004 rilasciato in favore della società Api Holding Spa, con il quale veniva autorizzata la realizzazione da parte della predetta società di un impianto eolico in località "Taverna la Storta" composto di 6 aerogeneratori, attestava falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, ed, in particolare, che l'opera eseguenda costituiva variante, di quanto già previsto nel permesso di costruire n. 4 dell'1.4.2004, contrariamente al vero poiché con quest'ultimo provvedimento venivano espressamente esclusi dal progetto assentito in località "Taverna la Storta" n. 6 aerogeneratori distinti dai numeri 202, 203 (da posizionare sul terreno riportato in catasto al foglio 48, particella n. 5), 204, 205, 207 e 208 (da posizionare sul terreno riportato in catasto al foglio 48, particella n. 6), laddove con il permesso di costruire prot. n. 8403 del 24.11.2004 veniva autorizzata *ex novo* la realizzazione ed il posizionamento dei predetti aerogeneratori su altri fondi ubicati in località "Taverna la Storta".

In Sant'Agata di Puglia, il 24 novembre 2004.

02) del reato di cui agli artt. 323, **61, n. 2**, c.p., perché, nello svolgimento delle funzioni di dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Sant'Agata di Puglia, **al fine di occultare i reati descritti ai capi 12), 13) e 14)**, in violazione dell'art. 12 del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387 (recepto con deliberazione della giunta regionale della Puglia n. 716 del 31.5.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 9.6.2005), che attribuisce alla regione il potere di rilasciare una autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, intenzionalmente procurava un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società Api Holding Spa, rilasciando il permesso di costruire n° 19/2005 del 30.9.2005, con il quale autorizzava la predetta società a realizzare un intervento di "manutenzione straordinaria" come definito dall'art. 3, 2° co., D.P.R. 380/2001, consistente nella esecuzione di lavori di spostamento, all'interno delle stesse particelle di terreni interessati, di n. 5 aerogeneratori con relativi servizi in località "Taverna la Storta", in variante dei permessi di costruire n. 4 dell'1.4.2004 e prot. n. 8403 del 24.11.2004 (richiamati nel capo 01), il tutto senza alcuna previa nuova valutazione da parte dell'organo regionale competente della compatibilità ambientale e paesaggistica di quanto assentito, pur trattandosi di opere che comportano in modo stabile e permanente trasformazione dell'assetto urbanistico-territoriale della zona e modifica dello stato dei luoghi sotto il profilo ambientale e paesaggistico, avendo detto mutamento ed alterazione un sostanziale rilievo ambientale, estetico e funzionale.

In Sant'Agata di Puglia, il 30 settembre 2005.

Cristiano Vito Nicola, Russo Lorenzo, Palazzo Antonio, Tornisiello Maria Anna:

03) del reato di cui agli artt. 110, 40, 2° co., 61, n. 2, 323 c.p., perché, in concorso tra di loro, Cristiano Vito Nicola, Russo Lorenzo e Palazzo Antonio nella qualità di componenti della giunta municipale, Tornisiello Maria Anna nella qualità di responsabile del settore economico-finanziario (con il dovere – *ex art.* 49, 1° co., D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – di esprimere il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di seguito indicata), al fine di eseguire il reato descritto al capo 05), in violazione dell'art. 823 cod. civ., secondo il quale i beni demaniali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, intenzionalmente procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società Api Holding Spa, adottando la deliberazione n. 150 del 23.8.2006, con il

parere favorevole della Tornisiello, con la quale concedevano alla predetta società la costituzione di diritti reali su fondi di proprietà del comune, aventi natura demaniale, riportati in catasto al foglio 48, p.lle 4, 5 e 6, tra i quali la porzione di fondo inclusa nella p.lla n. 6 destinata a "demanio libero". In Sant'Agata di Puglia, il 23 agosto 2006.

04) del reato di cui agli artt. 110, 40, 2° co., 61, n. 2, 479 c.p., perché, in concorso tra di loro, Cristiano Vito Nicola, Russo Lorenzo e Palazzo Antonio nella qualità di componenti della giunta municipale, Tornisiello Maria Anna nella qualità di responsabile del settore economico-finanziario (con il dovere – ex art. 49, 1° co., D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – di esprimere il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di seguito indicata), al fine di eseguire il reato descritto al capo 03), attestavano falsamente nella deliberazione n. 150 del 23.8.2006, adottata con il parere favorevole della Tornisiello, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, ed, in particolare, che i terreni riportati in catasto al foglio 48, p.lle 4, 5 e 6 "sono condotti in fitto e che il conduttore si è reso disponibile a consentire la realizzazione da parte dell'Api Holding S.p.A. delle opere di cui trattasi", contrariamente al vero poiché la porzione di terreno demaniale riportato in catasto al foglio 48, p.lla n. 6, sulla quale venivano posizionate le opere descritte al capo 06), è destinata a "demanio libero".

In Sant'Agata di Puglia, il 23 agosto 2006.

Zelano Giovanni:

05) del reato di cui agli artt. 323, **61, n. 2**, c.p., perché, nello svolgimento delle funzioni di dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Sant'Agata di Puglia, **al fine di occultare i reati descritti ai capi 12), 13) e 14)**, in violazione dell'art. 12 della legge 16.6.1927, n. 1766, che subordina ad una preventiva autorizzazione regionale il mutamento della destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico, dell'art. 823 cod. civ., secondo il quale i beni demaniali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, degli artt. 142, 1° co., lett. h, e 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, che subordinano ad autorizzazione la realizzazione di opere sulle zone gravate da usi civici, e dell'art. 12 del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387 (recepito con deliberazione della giunta regionale della Puglia n. 716 del 31.5.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 9.6.2005), che attribuisce alla regione il potere di rilasciare una autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, intenzionalmente procurava un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società Api Holding Spa, rilasciando il permesso di costruire prot. n° 6493 del 24.8.2006, con il quale autorizzava la predetta società a costruire nelle località denominate "Taverna la Storta" e "Serra del vento" una centrale elettrica da fonte eolica costituita complessivamente da n. 51 aerogeneratori, n. 5 torri anemometriche, n. 4 cabine d'impianto (di cui n. 9 aerogeneratori, n. 2 torri anemometriche, n. 2 cabine d'impianto da posizionare su terreni ubicati in località "Taverna la Storta" diversi da quelli individuati nelle progettazioni assentite con i permessi di costruire indicati ai capi 01) e 02), nonché n. 7 aerogeneratori, n. 3 cabine d'impianto da posizionare su terreni ubicati in località "Serra del vento" diversi da quelli individuati nelle progettazioni assentite con i permessi di costruire indicati ai capi 01) e 02), il tutto senza alcuna previa nuova valutazione da parte dell'organo regionale competente della compatibilità ambientale e paesaggistica di quanto assentito, pur trattandosi di opere che comportano in modo stabile e permanente trasformazione dell'assetto urbanistico-territoriale della zona e modifica dello stato dei luoghi sotto il profilo ambientale e paesaggistico, avendo detto mutamento ed alterazione un sostanziale rilievo ambientale, estetico e funzionale, e pur essendo localizzati 12 aerogeneratori su terreni gravati da uso civico (tra i quali quelli riportati in catasto al foglio 48, p.lla 6, costituenti "demanio libero", per i quali la società Api Holding Spa non aveva titolo per richiedere il permesso di costruire).

In Sant'Agata di Puglia, il 24 agosto 2006.

06) del reato di cui agli artt. 61, n. 2, 479 c.p., nello svolgimento delle funzioni di dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Sant'Agata di Puglia, al fine di eseguire il reato descritto al capo 05), formando il permesso di costruire descritto nel capo 05), attestava falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, ed, in particolare, che la società Api Holding Spa *"ha titolo a richiedere il permesso di che trattasi"*, contrariamente al vero poiché con quest'ultimo provvedimento veniva assentito il posizionamento in località "Taverna la Storta" di n. 3 aerogeneratori (distinti dai numeri 201, 208 e 214) e di n. 1 cabina d'impianto sulla porzione di terreno riportata in catasto al foglio 48, p.lla n. 6, classificata come "demanio libero", sulla quale quindi la società Api Holding Spa non aveva titolo per richiedere il permesso di costruire.

In Sant'Agata di Puglia, il 24 agosto 2006.

07) del reato di cui agli artt. 323, **61, n. 2**, c.p., perché, nello svolgimento delle funzioni di dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Sant'Agata di Puglia, **al fine di occultare i reati descritti ai capi 12), 13) e 14)**, in violazione dell'art. 12 della legge 16.6.1927, n. 1766, che subordina ad una preventiva autorizzazione regionale il mutamento della destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico, degli artt. 142, 1° co., lett. h, e 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, che subordinano ad autorizzazione la realizzazione di opere sulle zone gravate da usi civici, e dell'art. 12 del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387 (recepito con deliberazione della giunta regionale della Puglia n. 716 del 31.5.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 9.6.2005), che attribuisce alla regione il potere di rilasciare una autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, intenzionalmente procurava un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società Api Holding Spa, rilasciando il permesso di costruire prot. n° 10050 del 29.11.2007, con il quale autorizzava la predetta società a variare il posizionamento sul terreno di n. 8 aerogeneratori da costruire in località "Taverna la Storta" e di n. 10 aerogeneratori da costruire in località "Serra del vento", il tutto senza alcuna previa nuova valutazione da parte dell'organo regionale competente della compatibilità ambientale e paesaggistica di quanto assentito, pur trattandosi di opere che comportano in modo stabile e permanente trasformazione dell'assetto urbanistico-territoriale della zona e modifica dello stato dei luoghi sotto il profilo ambientale e paesaggistico, avendo detto mutamento ed alterazione un sostanziale rilievo ambientale, estetico e funzionale, e pur essendo localizzati 12 aerogeneratori su terreni gravati da uso civico (tra i quali quelli riportati in catasto al foglio 48, p.lla 6, costituenti "demanio libero", per i quali la società Api Holding Spa non aveva titolo per richiedere il permesso di costruire).

In Sant'Agata di Puglia, il 29 novembre 2007.

08) del reato di cui agli artt. 323, **61, n. 2**, c.p., perché, nello svolgimento delle funzioni di dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Sant'Agata di Puglia, **al fine di occultare i reati descritti ai capi 12), 13) e 14)**, in violazione dell'art. 12 della legge 16.6.1927, n. 1766, che subordina ad una preventiva autorizzazione regionale il mutamento della destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico, degli artt. 142, 1° co., lett. h, e 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, che subordinano ad autorizzazione la realizzazione di opere sulle zone gravate da usi civici, e dell'art. 12 del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387 (recepito con deliberazione della giunta regionale della Puglia n. 716 del 31.5.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 9.6.2005), che attribuisce alla regione il potere di rilasciare una autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,

intenzionalmente procurava un ingiusto vantaggio patrimoniale alle società SER Spa e SER1 Spa (subentrate alla società Api Holding Spa), rilasciando il permesso di costruire prot. n° 1764 del 2.3.2009, con il quale autorizzava le predette società ad effettuare spostamenti della viabilità ed a variare il posizionamento sul terreno di alcune piazzole e della fondazione della turbina n. 126, nell'ambito dei lavori di costruzione di una centrale elettrica da fonte eolica da eseguirsi nelle località "Taverna la Storta" e "Serra del vento", il tutto senza alcuna previa valutazione da parte dell'organo regionale competente della compatibilità ambientale e paesaggistica di quanto assentito, pur trattandosi di opere che comportano in modo stabile e permanente trasformazione dell'assetto urbanistico-territoriale della zona e modifica dello stato dei luoghi sotto il profilo ambientale e paesaggistico, avendo detto mutamento ed alterazione un sostanziale rilievo ambientale, estetico e funzionale, e pur essendo localizzati 12 aerogeneratori su terreni gravati da uso civico (tra i quali quelli riportati in catasto al foglio 48, p.lla 6, costituenti "demanio libero", per i quali la società Api Holding Spa non aveva titolo per richiedere il permesso di costruire).
In Sant'Agata di Puglia, il 2 marzo 2009.

Russo Lorenzo:

09) del reato di cui all'art. 323 c.p., perché, nella qualità di sindaco e componente della giunta municipale di Sant'Agata di Puglia, in violazione dell'art. 78, 2° co., D.Lgvo 18.8.2000, n. 267, che impone agli amministratori locali di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, partecipava alla discussione ed alla votazione della deliberazione della giunta municipale n. 16 del 24.1.2008 con la quale il predetto organo comunale autorizzava il trasferimento della convenzione per energia elettrica prodotta da fonte eolica rep. n. 561 stipulata in data 10.7.2002 tra il comune di Sant'Agata di Puglia e la società Api Holding Spa, da quest'ultima società in favore delle società SER Spa e SER1 Spa, pur essendo portatore di un interesse proprio, avendo stipulato in data 10.10.2007 un contratto con il quale locava alla società SER Spa dei fondi sui quali costituiva altresì diritti di superficie e di servitù al fine di costruire, fare e mantenere sugli stessi una centrale di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituita, tra l'altro, da aerogeneratori, procurandosi intenzionalmente l'ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalle somme pagate annualmente dalla SER Spa per la disponibilità dei terreni.
In Sant'Agata di Puglia, il 24 gennaio 2008.

Russo Lorenzo e Cusmai Fabrizia:

10) del reato di cui agli artt. 110, 479 c.p., perché, in concorso tra di loro, Russo Lorenzo nella qualità di sindaco, Cusmai Fabrizia nella qualità di segretario comunale, formando la deliberazione del consiglio comunale di Sant'Agata di Puglia n. 4 del 25.8.2009, avente ad oggetto "Richiesta di sdemanializzazione di terreni del demanio civico mutati di destinazione, nel Comune di Sant'Agata di Puglia", con cui il Comune deliberava di chiedere alla Regione Puglia la sdemanializzazione in sanatoria delle aree civiche di cui al foglio 48, p.lla n. 6, del Comune di Sant'Agata di Puglia, limitatamente alle superfici interessate alla realizzazione di parte del parco eolico descritto nei superiori capi d'imputazione, attestavano falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, ed, in particolare, di aver accertato la regolarità delle notifiche dell'avviso di convocazione del consiglio comunale (nelle 24 ore precedenti la seduta), contrariamente al vero poiché nessun avviso era stato notificato al consigliere Marchese Giuseppe Gerardo, mentre l'avviso al consigliere Cutolo Giuseppina era stato notificato in violazione del prescritto termine sopra indicato, il tutto al fine di formare urgentemente la richiesta di sdemanializzazione in sanatoria in vista dell'imminente udienza cautelare dinanzi al Commissariato Regionale per la liquidazione degli usi civici della Puglia (fissata il 28.8.2009).
In Sant'Agata di Puglia, il 25 agosto 2009.

Russo Lorenzo, Carrillo Francesco, Carrillo Leonardo, Contillo Gaetano, Iuspa Filomena Maria:

11) del reato di cui agli artt. 110, 323 c.p., perché, in concorso tra di loro, nella qualità di componenti del consiglio comunale di Sant'Agata di Puglia, in violazione dell'art. 78, 2° co., D.Lgvo 18.8.2000, n. 267, che impone agli amministratori locali di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, partecipavano alla discussione ed alla votazione della deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 25.8.2009, avente ad oggetto "Richiesta di sdemanializzazione di terreni del demanio civico mutati di destinazione, nel Comune di Sant'Agata di Puglia", con cui il Comune deliberava di chiedere alla Regione Puglia la sdemanializzazione in sanatoria delle aree civiche di cui al foglio 48, p.lla n. 6, del Comune di Sant'Agata di Puglia, limitatamente alle superfici interessate alla realizzazione di parte del parco eolico descritto nei superiori capi d'imputazione, pur essendo portatori di interessi propri e/o di loro parenti o affini sino al quarto grado derivanti dalla titolarità di terreni interessati dalla realizzazione del parco eolico, procurando intenzionalmente a se stessi e/o ai parenti ed affini di seguito indicati l'ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalle somme pagate annualmente dalle società SER Spa e SER1 Spa per ottenere la disponibilità dei terreni: a) Russo Lorenzo (terreni propri); b) Carrillo Francesco (terreni della sorella Carrillo Antonietta); c) Carrillo Leonardo (terreni di Soldo Beatrice, Zingariello Amalia e Zingariello Maria, rispettivamente, nonna, madre e zia); d) Contillo Gaetano (terreni propri e della moglie Contillo Maria Pina); e) Iuspa Filomena Maria (terreni della cognata Soldo Beatrice).
In Sant'Agata di Puglia, il 24 agosto 2009.

Vitali Marco, Aprati Luca, Paciello Giuseppe, Zelano Pio Carmelo:

12) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 44, lett. b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, perché, in concorso tra di loro, Vitali Marco, quale responsabile sviluppo progetti della società Api Holding Spa, Aprati Luca, quale project manager delle società SER Spa e SER1 Spa (subentrate alla società Api Holding Spa), Paciello Giuseppe, nella qualità di direttore dei lavori, Zelano Pio Carmelo, nella qualità di progettista, avviavano i lavori di realizzazione di una centrale elettrica da fonte eolica nell'agro di Sant'Agata di Puglia, località "Serra del vento" e "Taverna la Storta", sulla base dei permessi di costruire inesistenti (in quanto emessi in difetto del relativo potere) di seguito elencati:

- a) permesso di costruire n° 19/2005 del 30.9.2005;
- b) permesso di costruire in variante prot. n° 6493 del 24.8.2006;
- c) permesso di costruire in variante prot. n° 10050 del 29.11.2007;
- d) permesso di costruire in variante prot. n° 1764 del 2.3.2009;

mediante i quali veniva autorizzato il diverso posizionamento sul territorio – rispetto a quanto assentito con il permesso di costruire n. 4 dell'1.4.2004 - degli aerogeneratori, delle torri anemometriche, delle cabine d'impianto, delle opere di viabilità, e, quindi, di opere che comportano in modo stabile e permanente trasformazione dell'assetto urbanistico-territoriale della zona e modifica dello stato dei luoghi, avendo detto mutamento ed alterazione un sostanziale rilievo ambientale, estetico e funzionale, il tutto in assenza dell'autorizzazione unica regionale prescritta dall'art. 12 del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387 (recepito con deliberazione della giunta regionale della Puglia n. 716 del 31.5.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 9.6.2005), da adottarsi in sostituzione dei permessi di costruire.

In agro di Sant'Agata di Puglia, fino al 27 aprile 2010.

13) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 44, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, perché, in concorso tra di loro, Vitali Marco, quale responsabile sviluppo progetti della società Api Holding Spa, Aprati Luca, quale project manager delle società SER Spa e SER1 Spa (subentrate alla società Api Holding Spa), Paciello Giuseppe, nella qualità di direttore dei lavori, Zelano Pio Carmelo, nella qualità di progettista, avviavano i lavori di realizzazione di dodici aerogeneratori e di una cabina

d'impianto nell'agro di Sant'Agata di Puglia, località "Taverna la Storta", sulla base dei permessi di costruire inesistenti (in quanto emessi in difetto del relativo potere) di seguito elencati:

- a) permesso di costruire n° 19/2005 del 30.9.2005;
- b) permesso di costruire in variante prot. n° 6493 del 24.8.2006;
- c) permesso di costruire in variante prot. n° 10050 del 29.11.2007;
- d) permesso di costruire in variante prot. n° 1764 del 2.3.2009;

mediante i quali veniva autorizzato il posizionamento su terreni gravati da uso civico (come tali, sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, 1° co., lett. h, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42), dei predetti aerogeneratori e della cabina, e, quindi, di opere che comportano in modo stabile e permanente trasformazione dell'assetto urbanistico-territoriale della zona e modifica dello stato dei luoghi, avendo detto mutamento ed alterazione un sostanziale rilievo ambientale, estetico e funzionale, il tutto in assenza dell'autorizzazione unica regionale prescritta dall'art. 12 del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387 (recepito con deliberazione della giunta regionale della Puglia n. 716 del 31.5.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 9.6.2005), da adottarsi in sostituzione dei permessi di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica.

In agro di Sant'Agata di Puglia, fino al 27 aprile 2010.

14) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 181, 1° co., del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, perché, in concorso tra di loro, Vitali Marco, quale responsabile sviluppo progetti della società Api Holding Spa, Aprati Luca, quale project manager delle società SER Spa e SER1 Spa (subentrate alla società Api Holding Spa), Paciello Giuseppe, nella qualità di direttore dei lavori, Zelano Pio Carmelo, nella qualità di progettista, realizzavano i lavori descritti nei capi 07) e 08), in assenza dell'autorizzazione unica regionale prescritta dall'art. 12 del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387 (recepito con deliberazione della giunta regionale della Puglia n. 716 del 31.5.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 9.6.2005), da adottarsi in sostituzione dell'autorizzazione paesaggistica.

In agro di Sant'Agata di Puglia, fino al 27 aprile 2010.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 249

Cont.n. 2084/07/DL (rif. cont. n. 2237/95/N/DL).
- Tribunale di Taranto - Avv. Francesco Calderoni c/ Regione Puglia. Competenze professionali. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio. Riproposizione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n.3100 del 18/07/1996 la G.R. ratificando il mandato difensivo conferito, in via d'urgenza, dal Presidente all'avv. Francesco Calderoni, deliberava di proporre insinuazione al passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della Coop. Edil. "Orchidea" a.r.l. per il recupero dei contributi regionali indebitamente fruiti;
- il giudizio si concludeva giusta sentenza n. 2223/2006 resa dal Tribunale di Taranto-Sez. Fallimentare-che dichiarava l'improponibilità della domanda proposta dalla Regione Puglia e irripetibili le spese di lite sopportate dalla stessa;
- l'Avv. Francesco Calderoni, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 26/02/2007 nota specifica per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di € 13.894,64;
- a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" dell'Avvocatura ed a seguito del decesso dell'avv. Calderoni, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di € 9.146,79, giusta determinazione dirigenziale esecutiva n. 376/2010, a parziale rettifica ed integrazione D.D. n. 238/2010;
- con nota del 22/10/2010 acquisita al protocollo dell'Avvocatura al n. 11/L/20165 del 2/11/2010 l'avv. Dario Lupo, per conto degli eredi, ha comunicato che le somme vantate dal de cuius traggono origine dal decreto ingiuntivo n. 668/07 azionato presso il Tribunale di Taranto, notificato alla Regione Puglia in data 26/06/2007, opposto (D.G.R. n. 412 /2008), del quale non si era tenuto conto nella predisposizione dei summenzionati provvedimenti dirigenziali perché non rinvenuto tra gli atti del fascicolo;
- il prefato legale,allegata alla citata nota, ha inviato specifica riepilogativa per un importo complessivo di € 11.647,51,al lordo di ritenuta,rideterminata d'ufficio in € 11.657,51;
- a seguito del decesso dell'avv. Calderoni il giudizio è stato dichiarato interrotto in data 22/05/2009 e non proseguito/riassunto da nessuna delle parti nei termini di legge e, pertanto, il decreto ingiuntivo ha acquisito definitiva efficacia esecutiva ex art. 653 I° co., c.p.c.;
- al riguardo, si fa presente che con nota-fax acclarata al protocollo dell'Avvocatura in data 12/01/2011 Prot.n. 11/L/891/RC, l'avv. Francesco Cisternino,difensore della Regione ha comunicato che la mancata riassunzione del giudizio è stata motivata dall'improbabilità di ottenere una sentenza favorevole alle ragioni dell'Ente opponente;
- considerato che il citato decreto ingiungeva alla Regione Puglia di pagare, a favore del ricorrente, la somma di € 12.470,41 per sorte capitale, oltre interessi legali e spese e competenze del procedimento monitorio, queste ultime pari ad € 678,00, nonchè successive, oltre maggiorazione del 12,50%,C.A.P. e I.V.A.;
- rilevato, altresì, che il provvedimento di conferimento incarico all'Avv. Calderoni non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio(fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto-DG.R. n.3100/96).che non venne, pertanto, assunto;
- tenuto conto che con determinazioni dirigenziali dell'Avvocatura nn.238-376/2010 si è già provveduto al parziale impegno sui pertinenti capitoli del bilancio 2010 della somma dovuta € 11.657,51 e precisamente € 406,04 sul cap. 1300 (res. per. reisc.) ed € 8.740,75 sul cap. 1312, divenuto residuo passivo,per un totale di

€ 9.146,79, è necessario che la G.R. provveda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2011 - per € 628,62 (sorte capitale) in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;

- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- per ragioni temporali legate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010 non è stato possibile adottare l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata con deliberazione di G.R. n. 2833 del 20/12/2010 di riconoscimento del debito;
- a seguito della nota pervenuta dal Servizio Bilancio e Ragioneria-Ufficio Verifica Regolarità Contabile-Prot. n. AOO_116/717 VRC del 20/01/2011 di richiesta modifica della sezione "Copertura Finanziaria", l'Avvocatura Regionale, con nota Prot. n. 11/L/806 del 26/01/2011 ha chiesto la restituzione della proposta di deliberazione Codice CIFRA: AVV/DEL/2011/00050;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 628,62 - relativa alla sorte capitale - si provvede mediante variazione compensativa di bilancio del corrente esercizio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- l'ulteriore spesa di € 871,57 per interessi, € 1.010,53 per spese e competenze procedura monitoria e successive viene finanziata con imputazione ai rispettivi capitoli 0001315 e 0001317 del bilancio in corso;

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.510,72 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determi-

nazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione ai capitoli sopra indicati;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa:
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 628,62 (sorte capitale), a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Francesco Calderoni; -di provvedere al finanziamento della spesa di € 628,62 (sorte capitale) mediante variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.510,72 (€ 628,62 (sorte capitale), € 871,57 (interessi), € 1.010,53 (spese procedura monitoria e succ.) con imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio in corso, come descritto nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13 co. 2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti

dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 250

Cont. n. 747/05/SC.Trib. Roma- Sez. Fallimentare-Regione Puglia c/ Fallimento di cauzioni, fideiussioni e garanzie dell'Italia Centrale S.p.a. Proposizione istanza di insinuazione tardiva al passivo del Fallimento. Competenze professionali Avv. Alessandro Agamennone. Riconoscimento del debito. Variazione di Bilancio. Riproposizione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- la Regione Puglia risultava creditrice, per l'importo di € 571.233,93, della Compagnia di cauzioni, fideiussioni e garanzie dell'Italia Centrale S.p.a., dichiarata fallita;
- con provvedimento n. 34 dell'1/02/2006 la G.R. deliberava di proporre, dinanzi al Tribunale di Roma-Sez. fallimentare-istanza di insinuazione tardiva al passivo del fallimento della citata Compagnia e nominava rappresentante e difensore della Regione Puglia l'avv. Maria Scattaglia del Settore Legale e Contenzioso della G.R. e domiciliario l'avv. Alessandro Agamennone;
- il giudizio si concludeva giusta sentenza n. 1901/07 con la quale il Tribunale di Roma-sez. Fallimentare-respingeva il ricorso e dichiarava irripetibili le spese di giudizio;
- con Deliberazione n. 2502 del 18/12/2009 ad integrazione, in sanatoria, della delibera n. 34/2006, la Giunta Regionale attribuiva al citato domiciliatario l'autorizzazione al compimento di attività processuali (partecipazione alle udienze, consultazioni con la Regione Puglia) comportanti il pagamento, a favore dello stesso, anche degli onorari di avvocato;
- la citata deliberazione prevedeva, altresì, di provvedere all'impegno della presumibile spesa di € 2.135,00 con atto dirigenziale da assumersi entro lo stesso esercizio finanziario;
- L'Avv. Agamennone, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 17/02/2007 prima nota specifica per un importo complessivo, al netto di ritenuta d'acconto, di € 4.646,96;
- con atto dirigenziale n. 403 del 7/05/2009, a seguito dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O." Liquidazione Spese Legali" dell'Avvocatura, non essendo ancora intervenuta la deliberazione n. 2502/2009, si è provveduto ad impegnare e liquidare la somma di € 2.311,43, non effettivamente erogata per omessa presentazione della fattura;
- con ultima nota del 20/05/2009 di diffida ad adempiere e messa in mora, il professionista ha reiterato la richiesta di pagamento per l'importo di € 4.646,96;
- la suddetta specifica è stata rideterminata d'ufficio nel minor importo di € 4.565,94, al lordo di ritenuta d'acconto;
- considerato che il provvedimento di conferimento incarico all'avv. Agamennone non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto, peraltro non erogato per mancata adozione dell'atto dirigenziale) che non venne, pertanto, assunto, e che non risulta adottato l'atto

dirigenziale di impegno della presumibile spesa di € 2.135,00 (D.G.R. n.2502/09) è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad 2.254,51 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2011-a titolo pagamento competenze professionali, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;

- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- per ragioni temporali legate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010 non è stato possibile adottare l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata con deliberazione di G.R. n. 2903 del 28/12/2010 di riconoscimento del debito;
- a seguito della nota pervenuta dal Servizio Bilancio e Ragioneria - Ufficio Verifica Regolarità Contabile- Prot. n. AOO_116/717 del 20/01/2011, l'Avvocatura Regionale, con nota Prot. n.11/L/806 del 26/01/2011 ha chiesto la restituzione della proposta di deliberazione Codice CIFRA:AVV/DEL/2011/00048;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 2.254,51, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali si provvede mediante variazione compensativa di bilancio del corrente esercizio, per tale importo, da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.254,51 a favore del professionista si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 0001312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa:
- di riconoscere il debito nella misura di € 2.254,51 a titolo pagamento competenze professionali spettanti all'avv. Alessandro Agamennone;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 2.254,51 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 251

Cont. n. 1813/05/GA - Corte di Appello di Bari - Sez. Lavoro - Regione Puglia c/ Nicastri Francesco avverso sent. n. 19130/07 Trib.Lavoro Bari.Comptenze professionali Avv. Donato Giuratrabocchetta. Riconoscimento del debito. Variazione di Bilancio. Riproposizione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, con sentenza n. 19130 del 10/12/2007 aveva condannato la Regione Puglia al pagamento a favore del ricorrente Sig. Nicastri Francesco, invalido ex lege 68/99, della somma di € 51.613,85 oltre accessori di legge e spese processuali a titolo risarcimento danni per mancato avviamento al lavoro;
- valutata la necessità di proporre appello dinanzi alla Corte di Appello Sez. Lavoro di Bari, in data 17/06/2008 l'Assessore alle OO.PP. dott. Onofrio Introna - giusta delega presidenziale prot. 01/5071/GAB del 17/06/2008-con proprio provvedimento urgente conferiva mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Donato Giuratrabocchetta;
- con deliberazione n.2048 del 04/11/2008 la G.R. ratificava l'operato dell'Assessore dott. Onofrio Introna;
- instaurato il contraddittorio in sede di appello, il legale del ricorrente, avv. Michele Gaudiomonte con lettera del 26/11/2008, comunicava la disponibilità del proprio assistito a transigere ogni contenzioso in essere con la Regione Puglia (appello incidentale proposto nel giudizio di appello,ricorso monitorio n° 1297/08);
- con deliberazione n. 275 dell'11/03/2009 la G.R. deliberava di addivenire alla transazione, sottoscritta in data 15/06/2009;
- con sentenza n. 2547/2009 la Corte di Appello di Bari-Sez. Lavoro-dichiarava cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese;
- L'Avv.Donato Giuratrabocchetta, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 2/11/2009 nota specifica acquisita agli atti dell'Avvocatura Prot.n. 11/L/21215del 4/11/2009, reiterata in data 19/11/2010(ad integrazione) Prot. n. 11/L/21789 per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di € 2.567,76 oltre interessi moratori comunicando la volontà di adire la competente Magistratura in caso di perdurante mora da parte dell'Amministrazione;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O "Liquidazione Spese Legali"dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di € 2.476,51 oltre interessi pari ad € 157,75;
- considerato che il provvedimento di conferimento incarico al prefato legale non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto D.D. n. 1029/2008) che non venne, pertanto, assunto, è necessario che la G.R.proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio, limitatamente ad € 2.476,51, nei confronti del legale officiato ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;
- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -per ragioni temporali legate alla

chiusura dell'esercizio finanziario 2010 non è stato possibile adottare l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata con deliberazione di G.R. n. 2834 del 20/12/2010 di riconoscimento del debito;

- a seguito della nota pervenuta dal Servizio Bilancio e Ragioneria-Ufficio Verifica Regolarità Contabile-Prot.n. AOO_116/717 VRC del 20/01/2011 di richiesta modifica della sezione "Copertura Finanziaria", l'Avvocatura Regionale, con nota Prot. n. 11/L/806 del 26/01/2011 ha chiesto la restituzione della proposta di deliberazione Codice CIFRA:AVV/DEL/2011/00047;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 2.476,51 relativa al riconoscimento del debito a

titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio del corrente esercizio, per tale importo, da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- l'ulteriore spesa di € 157,75 per interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 0001315 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.634,26 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione, rispettivamente ai capitoli 1312(€ 2.476,51)- 1315(€ 157,75) del bilancio in corso;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa:
- di riconoscere il debito nella misura di € 2.476,51 a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Donato Giuratrabocchetta;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 2.476,51 per competenze professionali, € 157,75 per interessi moratori, per un totale di € 2.634,26, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 252

Cont. n. 2736/03/B- T.A.R. Bari - Casa di Cura Villa Giustina s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze professionali Prof. Avv. Francesco Paparella Riconoscimento del debito. Variazione di Bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 1280 del 02/08/2003 la G.R. aveva conferito al prof.avv. Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio innanzi al T.A.R. Bari promosso dalla società Casa di Cura "Villa Giustina", definitosi con decreto decisorio di perenzione n. 3006/2010;
- con deliberazione n. 2759 del 14/12/2010 la G.R. deliberava di rideterminare il valore della causa da "indeterminabile" a "indeterminabile rilevante", rapportabile allo scaglione tariffario da € 51.700,01 ad € 103.300,00, come da richiesta del legale con lettera datata 24/02/2004, condivisa dal Settore Legale e Contenzioso (oggi Avvocatura Regionale), giusta nota Prot.n.11/L/7421 del 16/03/2004;
- con lo stesso atto, nella sezione "Copertura Finanziaria", si stabiliva di finanziare ed impegnare con determinazione dirigenziale la presumibile spesa complessiva di € 8.837,27 per spese e competenze professionali spettanti al legale officiato con la disponibilità del Cap 1312 bilancio 2010;
- per ragioni temporali legate alla chiusura del decorso esercizio finanziario non è stato possibile adempiere a tanto;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" il suddetto importo, (richiesto con nota specifica del 18/10/2010 Prot. n. 11/L/19238 del 20/10/2010) è stato rideterminato d'ufficio nella minor somma di € 7.514,69, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato (D.D. n. 818/2003) e non dedotto dal legale officiato;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico al prof.avv. Paparella non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto-D.G.R. n. 1280/2003) che non venne, pertanto, assunto,
- tanto premesso, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del predetto legale, ammontante ad € 7.514,69 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011- con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- tenuto conto, altresì, della nota del Servizio Bilancio e Ragioneria Prot. AOO_116/717 VRC del 20/01/2011 relativa all'individuazione dei capitoli di spesa,

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa complessiva di € 7.514,69 (al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto) relativa al riconoscimento del debito, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio in corso;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 7.514,69 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312 del bilancio regionale;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa:
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 7.514,69 a titolo spese e competenze professionali a favore del prof. avv. Francesco Paparella;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 7.514,69 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere entro giorni dieci il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co. 2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 253

Cont. n. 1000/94/C/GI- Consiglio di Stato - P.C.M., Min. Economia e Finanze e CIPE c/ Consorzio Cooperative Costruttori, Regione Puglia e Provincia di Taranto- Impugnazione sentenza TAR Lazio n. 9229/2008. Fin. s.r. n. 8, I° lotto -Competenze professionali Avv.to Gaetano Di Muro e Avv.to Giovanni D'Innella. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio. Riproposizione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso al TAR Lazio, il Consorzio Cooperative Costruttori chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione del CIPE del 28/12/93 concernente revoca finanziamento per lavori di realizzazione strada regionale, dell'eventuale relativa proposta del Ministero del Bilancio e Programmazione Economica, del provvedimento eventuale con cui la Regione Puglia si era pronunciata sulla proposta di revoca nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
- con sentenza n. 9229 del 15/10/2008 il TAR Lazio-Sez.III-accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava i provvedimenti impugnati;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il CIPE presentarono ricorso, innanzi al Consiglio di Stato, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della suddetta sentenza TAR Lazio n. 9229/2008;
- in data 03/02/2009 il Presidente della G.R., considerata l'opportunità di resistere nel predetto giudizio al fine di tutelare l'interesse della Regione Puglia, conferiva, in via d'urgenza, mandato difensivo all'Avv. Gaetano Di Muro e all'Avv. Giovanni D'Innella, già officiati nel giudizio innanzi al TAR, giusta D.G.R. n. 6538/94;

- con provvedimento n.223 del 25/02/2009 la G.R. ratificava l'operato del Presidente;
- il giudizio si concludeva con ordinanza n. 988 del 24/02/2009 resa dal Consiglio di Stato - Sez.Quarta - che respingeva l'istanza cautelare condannando le amministrazioni appellanti al pagamento delle spese della fase cautelare;
- gli avvocati Di Muro e D'Innella, esaurita la propria attività (relativa alla fase cautelare del giudizio in oggetto), trasmettevano unica nota specifica, acquisita agli atti dell'Avvocatura Prot. n. 11/L/8068 del 30/03/2009, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto di € 151.675,17 per ciascuno di essi e, pertanto, per entrambi di € 303.350,34;
- a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O."Liquidazione spese legali" dell'Avvocatura la suddetta parcella è stata rideterminata nel maggior importo pro capite(il CAP calcolato al 4%), al lordo di ritenuta di € 152.600,75 e, quindi per entrambi di € 305.201,50;
- considerato che il provvedimento di G.R.di conferimento incarico ai citati legali non indicava l'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con atto dirigenziale dell'Avvocatura n. 162/2009) che non venne, pertanto assunto, è necessario che la Giunta Regionale provveda al riconoscimento del debito nei confronti dei legali officianti ed alla connessa variazione di bilancioesercizio2011-,in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;
- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23,comma 5, della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- con nota Prot. n.AOO_116/13836/BIL del 14/09/2010 il Servizio Bilancio e Ragioneria ha restituito all'Avvocatura regionale la proposta di Deliberazione Codice CIFRA: AVV/DEL 2010/01014 per indisponibilità finanziaria sul Cap.1110090;

- a seguito della nota pervenuta dal medesimo Servizio - Ufficio Verifica Regolarità Contabile-Prot. n. AOO_116/717 VRC, di richiesta modifica della sezione "Copertura Finanziaria", l'Avvocatura regionale, con nota Prot.n.11/L/806 del 26/01/2011 ha chiesto la restituzione della proposta di deliberazione Codice CIFRA: AVV/DEL / 2011/00052;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Il riconoscimento del debito per complessivi € 305.201,50 = € 152.600,75 pro capite a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Gaetano Di Muro e Avv. Giovanni D'Innella, comporta variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 0001312 del bilancio in corso;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 305.201,50 = € 152.600,75 pro capite, al lordo della ritenuta di legge ed al netto dell'acconto liquidato, a favore dei prefati legali, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali"e dall'Avvocato Coordinatore;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa:
- di riconoscere il debito nella misura di € 305.201,50 = € 152.600,75 pro capite, al lordo di ritenuta, ed al netto dell'acconto, a titolo pagamento competenze professionali spettanti all'Avv. Gaetano Di Muro e all'Avv. Giovanni D'Innella, effettuando la variazione compensativa di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere entro giorni dieci il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co. 2;
- di demandare all'Avv. Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, la determina dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 254

Cont. 2368/03/GA - TAR Bari - Zonno Antonio c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Emilio TOMA (Associazione Professionale), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso al TAR Bari il sig. Antonio Zonno ha chiesto l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 55 del 14/2/03 avente ad oggetto: "L.R. 7/97 art. 14 lett. i), articolazione organizzativa del Settore Servizi Sociali", nonché della disposizione di servizio a firma del Dirigente del Settore Servizi Sociali n. 1/2003, recante l'assegnazione del ricorrente all'Ufficio IPAB.
- Con deliberazione n° 1996 del 28/11/2003 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 4/8/2003, all'avv. Emilio Toma, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.
(Valore della causa: Indeterminato rilevante; Settore di spesa: Servizi Sociali)
- Con determinazione dirigenziale n. 7 del 22/1/2004 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 408,50 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il TAR adito, con sent. n. 719/2007, ha dichiarato improcedibile il ricorso, compensando le spese di lite.
- L'avv. Emilio Toma, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. datata 26/4/2007, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica per un importo di € 4.110,24 (comprensivi di IVA, CAP e Spese).
A seguito di istruttoria, la parcella presentata è stata quantificata in complessivi € 3.898,20.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva

da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale “*si incorre in un’ipotesi di debito fuori bilancio*”.

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall’Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l’impegno preventivo dell’intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.898,20 per pagamento di competenze professionali in favore dell’avv. Emilio Toma, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.898,20 si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 3.898,20, a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell’avv. Emilio Toma, relativamente all’attività svolta nel giudizio di che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 3.898,20 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 255

Cont. 12393/02/GU-SC. Tribunale di Lecce - Appello sent. 228/03 Giudice di Pace di Ostuni - Ministero Politiche Agricole e Forestali c/ R.P., Mola Giovanna e Comune di Ostuni - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con atto di citazione in appello il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali impugnava, dinanzi al Tribunale di Lecce, la sent. n° 228/03 con la quale il Giudice di Pace di Ostuni - accogliendo la domanda della sig.ra Giovanna Mola in materia di contributo una tantum ex L. 31/91 - aveva condannato il predetto Dicastero a rivalere la Regione Puglia.
- Con deliberazione n° 187 dell'8/3/2004 la G.R. ha conferito mandato difensivo all'avv. Vito Guglielmi, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi. (Valore della causa: da € 1.549,38 ad € 2.582,28, come indicato dal legale interno intestario del fascicolo; Settore di spesa: Agricoltura)
- Il Tribunale di Lecce, accogliendo l'eccezione degli appellati, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore dell'omologo di Brindisi, compensando tra le parti le spese di lite.
- L'avv. Vito Guglielmi, con lett. datata 3/9/2007, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, quantificate in complessivi € 3.083,61 (comprensivi di IVA, CAP e Spese).
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi non contemplava l'assunzione dell'im-

pegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € **3.083,61** con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.083,61 per pagamento di competenze professionali in favore dell'avv. Vito Guglielmi, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale; all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.083,61 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammon-tante ad € **3.083,61**, a titolo di pagamento com-petenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € **3.083,61** mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rive-nienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il cor-rente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 24 febbraio 2011, n. 256

Cont. 12264/02/GU-RM. Tribunale di Lucera G.E. Mobiliari - Espropriazione mobiliare presso terzi: R.P. c/ Comune di Casalvecchio di Puglia - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI, difensore Regione - Riconosci-mento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'Ufficio Regionale del Contenzioso di Foggia, con ordinanza prot. 7863 del 18/10/2002, ingiun-geva al Comune di Casalvecchio di Puglia il pagamento della somma di € 5.994,09, per resti-tuzione economia realizzata sui lavori di sistema-zione del cimitero comunale, a fronte del contri-buto regionale concesso in conto capitale. Avverso detta ordinanza non veniva spiegata opposizione. Il predetto ufficio, atteso che l'Ente debitore non ha adempiuto all'obbligazione, con nota prot. 9539 del 2/12/2002 rimetteva al Settore Legale la documentazione per il recupero coatto della somma ingiunta. Con deliberazione n° 223 dell'11/3/2003 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presi-dente p.t., in data 22/1/2003, all'avv. Vito Guglielmi (all'epoca in servizio presso il Settore Legale della G.R.), al fine di agire in executivis in danno del predetto Comune.
(Valore della causa: € 5.994,09;
Settore di spesa: Contenzioso)

In corso di procedura, con nota prot. 2351 del 3/7/2007 l'Ente civico esecutato rimetteva ai com-petenti uffici regionali copia del bollettino con il quale, in data 19/4/1999, aveva già eseguito il paga-mento della somma di euro 11.576.189 con versa-mento sul c.c.p. n° 287706 intestato alla Regione Puglia. Il Giudice dell'Esecuzione, preso atto di quanto innanzi, all'udienza del 27/9/2007 ha dichiarato l'estinzione della procedura di che trat-tasi, ordinando lo svincolo delle somme pignorate. L'avv. Vito Guglielmi, con lett. datata 3/10/2007, ha chiesto il pagamento delle competenze profession-ali spettanti che, relativamente all'attività svolta successivamente all'1/1/2004 come legale esterno, sono state quantificate in complessivi € 1.269,05 (comprensivi di IVA, CAP e Spese). In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento del-l'incarico di che trattasi non contemplava l'assun-zione dell'impegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato,

ammontante ad € **1.269,05** con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 1.269,05 per pagamento di competenze professionali in favore dell'avv. Vito Guglielmi, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € **1.269,05** si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € **1.269,05**, a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi, relativamente all'attività svolta dall'1/1/2004 nel giudizio di che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € **1.269,05** mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 257

Cont. n. 1010/07/B. Tribunale di Lecce - Studio Associato di Medicina del Lavoro e Igiene ambientale dei dottori Massimo Muratore e Carlo Siciliano c/ Regione Puglia-Competenze professionali Avv. Eliana De Luca. Riconoscimento del debito. Variazione di Bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e

confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con Determinazione Dirigenziale dell'Avvocatura Regionale n. 377 del 05/05/2010 si è proceduto ad impegnare e liquidare la somma di € 6.075,48 a favore dell'Avv. Eliana De Luca officiata nel giudizio in oggetto indicato (fase cautelare ex art.700 c.p.c. e Reclamo ex art.669 terdecies c.p.c.) giusta delibere di G.R. n. 428 del 13/04/2007 e n. 2164 del 14/12/2007;
- il citato legale, con lettera datata 1/06/2010, nel trasmettere la fattura n. 5/2010 dichiarava di accettare solo a titolo di acconto le suddette somme liquidate, ritenendo l'effettivo valore della controversia riconducibile ad € 176.628,00 anziché "Indeterminabile" come individuato nelle predette delibere di ratifica incarico;
- con provvedimento n. 2912 del 28/12/2010 la G.R. ha deliberato di attribuire alla causa in oggetto il valore di € 176.628,00;
- per ragioni temporali legate alla chiusura del decorso esercizio finanziario non è stato possibile adottare il provvedimento di impegno della presumibile spesa di € 8.600,88, derivante dalla differenza tra quanto liquidato con atto dirigenziale n. 377/2010 e quanto richiesto dal professionista con note datate 10/05/2007 e 05/07/2007 per l'importo di € 14.676,36, al lordo di ritenuta d'acconto;
- a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" dell'Avvocatura, il suddetto importo, a saldo competenze professionali a favore dell'avv. De Luca è stato determinato in € 6.379,08, al lordo di ritenuta d'acconto;
- considerato, altresì, che i provvedimenti di conferimento incarico all'Avv. Eliana De Luca non prevedevano l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto) che non venne, pertanto, assunto, è necessario che la G.R.proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 6.379,08 ed alla connessa

variazione di bilancio-esercizio 2011-, a titolo pagamento competenze professionali, a saldo, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;

- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 6.379,08 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, a saldo, si provvede mediante variazione di bilancio del corrente esercizio, per tale importo, da effettuare in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 6.379,08, al lordo di ritenuta d'acconto a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 0001312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa:
- di riconoscere il debito nella misura di € 6.379,08, al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali, a saldo, a favore dell'avv. Eliana De Luca;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 6.379,08 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co. 2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 258

Cont. n. 2120/99/CO/GI - Corte d'Appello Roma - Regione Puglia c/ Capuzzello Bruno. Impugnazione sentenza n. 28139/04. Risarcimento danni-Competenze professionali, Avv. Roberto Emanuele de Felice. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio. Riproposizione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali"

e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 2534 del 23/11/2010 la G.R. procedeva al riconoscimento del debito nella misura di € 13.984,04 (finanziata con imputazione al Cap. 1312 bil.2010), per competenze professionali, a favore dell'avv. Roberto Emanuele de Felice, officiato per il giudizio in oggetto indicato, giusta delibera di G.R. n. 667/2005;
- nello stesso atto si faceva obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il decorso esercizio finanziario, la determinazione dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa;
- in ottemperanza alle disposizioni emanate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 Gennaio 2008, n.40 di attuazione dell'art. 48 bis, co.1, del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602, l'operatore di verifica dell'Avvocatura Regionale, nella predisposizione della proposta dell'atto dirigenziale, ha provveduto ad inoltrare alla Equitalia S.p.a la richiesta di accertamento, con esito "soggetto inadempiente";
- essendo decorso il previsto termine di sospensione, e non essendo pervenuto da parte dell'agente di riscossione la notifica dell'ordine di versamento della somma, ai sensi dell'art. 72 bis del citato decreto, è necessario procedere al pagamento delle somme spettanti all'avv. de Felice;
- considerato, altresì, che il provvedimento di conferimento incarico al professionista non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto) che non venne, pertanto, assunto è necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato nella misura di € 13.984,04 a titolo pagamento competenze professionali ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;
- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei

Conti, ai sensi dell'art.23,comma 5, della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- tenuto conto, altresì, della nota del Servizio Bilancio e Ragioneria Prot. n. AOO_116/ 717 VRC del 20/01/2011 relativa all'individuazione del capitolo di spesa,

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 13.984,04 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio del corrente esercizio, per tale importo, da effettuare in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 13.984,04, al lordo della ritenuta di legge ed al netto dell'acconto erogato, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap.0001312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa:

- di riconoscere il debito nella misura di € 13.984,04, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto, a titolo pagamento competenze professionali spettanti all'avv. Roberto Emanuele de Felice;

- di provvedere al finanziamento della spesa di € 13.984,04, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010 art. 13 co.2;

- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, la determina dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 262

Cont. 433/10/B/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Scardia dott. Maurizio altri c/ Regione Puglia - Ricorso innanzi al T.A.R. Puglia - Bari - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Prof. Avv. Luigi Pannarale.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 19/03/2010, i dott.ri Scardia Maurizio, Balzanelli Mario G., Dipietro Gaetano e Leone Massimo hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento della D.G.R. n. 2528 del 15.12.2009, avente ad oggetto "*Accordo Integrativo Regionale del Servizio di Emergenza - Urgenza 118*"; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso, *in parte qua*, l'Accordo Integrativo Regionale del 118 sottoscritto in data 30/1/2009;
- con atto notificato alla Regione Puglia in data 9/11/2010, i suddetti ricorrenti hanno formulato istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;
- in conseguenza di quanto sopra, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 13.12.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Luigi Pannarale, nato a Barletta il 17/11/1954 con studio in Barletta alla Via Giuseppe De Nittis n. 45, codice fiscale: PNNLGU54S17A669P, per resistere al ricorso e chiedere il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda;
- si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Settore di Spesa: Sanità; valore della causa: indeterminabile)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di € 4.500,00 per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di € 1.500,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno di spesa si provvederà con suc-

cessiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. in data 13/12/2010 e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al T.A.R. Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo del Prof. Avv. Luigi Pannarale, nato a Barletta il 17/11/1954 con studio in Barletta alla Via Giuseppe De Nittis n. 45, codice fiscale: PNN LGU 54S17 A669P;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 263

Cont. n. 1642/07/GR - Corte di Appello di Lecce. Studio Associato di Medicina del Lavoro e Igiene Ambientale dei dott.ri Massimo Muratore e Carlo Siciliano c/Regione Puglia - Costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 271/10 - Ratifica incarico difensivo all'avv. Eliana De Luca, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con provvedimento n. 1486 del 25/9/07 la Giunta Regionale ha deliberato di proporre opposizione a mezzo dell'Avv. Eliana De Luca avverso il ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequa ingiunzione di pagamento (n.319/07 ing. - n. 568/07 R.G.) con cui lo Studio Associato di Medicina del Lavoro e Igiene Ambientale dei Dott.ri Massimo Muratore e Carlo Siciliano ha adito il Tribunale Civile di Lecce per il pagamento della somma di € 50.061,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché relative spese e competenze legali, a titolo di prestazioni sanitarie rese giusta convenzione stipulata con la Regione;
- Il Tribunale Civile di Lecce con sentenza n. 271/10 ha revocato il predetto decreto ingiuntivo n.319/07, riconoscendo solo il debito di €7.363,00 della Regione Puglia nei confronti dell'opposto Studio;
- Il medesimo Studio Associato di Medicina del Lavoro e Igiene Ambientale dei Dott.ri Massimo Muratore e Carlo Siciliano ha presentato ricorso innanzi alla Corte di Appello di Lecce, notificato in data 22/10/10, avverso la predetta sentenza;
- Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato con nota prot. AOO 064 107083 del 7/12/10 dal Servizio Lavori Pubblici-Ufficio Datore di Lavoro e con nota prot. AOO 064 0105462 del 1^a/12/10 dal Servizio Lavori Pubblici-Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali

BR/LE/TA, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di appello di che trattasi e con proprio provvedimento del 13/12/10, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Eliana De Luca, nata a Matino il 5/10/1967 e domiciliata in Casarano in Via Cavour, 11/A -cod. fisc.: DLC LNT 67R45 F054K -già officiata nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Lecce (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: € 50.061,00; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di € 3.000,00 per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di € 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello di cui in premessa innanzi alla Corte di Appello di Lecce per l'annullamento della sentenza del Tribunale Civile di Lecce n.271/10 a mezzo dell'avv. Eliana De Luca;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 265

Cont. 1021/10/GA. Tribunale Roma sez. Lavoro FALLACARA Maddalena c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 413 c.p.c. - Resistenza - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Paola Ambruosi ed a legale interno Avv. Lucrezia Gaetano.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- La dott.ssa Maddalena Fallacara, con ricorso ex art. 413 c.p.c., ha chiesto al Giudice del Lavoro di Roma l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità della valutazione per l'anno 2007 resa dal Nucleo di Valutazione e per l'effetto la condanna della Regione Puglia al pagamento di € 23.882,75 a titolo di risarcimento dei danni patri-

moniali asseritamente subiti e di € 30.000,00 per i danni non patrimoniali.

- Attesa l'infondatezza della domanda e la rilevanza delle questioni trattate, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n° 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito in data 24/01/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Paola Ambruosi del Foro di Roma e all'avv. Lucrezia Gaetano dell'Avvocatura Regionale.
(Valore della controversia: Indeterminabile: da € 51.700,01 a € 103.300,00;
Settore di Spesa: Personale);
- Si dà atto che il mandato all'Avv. Paola Ambruosi è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Delibrazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.
- L'incarico difensivo conferito al legale interno Lucrezia Gaetano è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al ricorso di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La presumibile spesa di € 4550,99 per spese e competenze professionali spettanti all'Avv. Paola Ambruosi sarà finanziata, per la parte relativa all'acconto di € 1.000,00 con le disponibilità sul capitolo 1300 e, per la restante parte con le disponibilità sul capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
- Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale Lucrezia Gaetano, secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile della spesa, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso di cui in premessa, a mezzo dell'avv. Paola Ambruosi del Foro di Roma e dell'avv. Lucrezia Gaetano, legale interno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Paola Ambruosi;
- l'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 276

Cont. n. 1598/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. ELVIA S.r.l. /Comune di Ruffano e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 10/11/2010, la Ditta Elvia S.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, chiedendo l'annullamento previa sospensione, tra gli altri, la nota del 7/8/2008 prot. n.7292 del Servizio Urbanistica Regionale.
- Con nota del 15/12/2010 prot. n. 23337, il Servizio Urbanistica Regionale, a mezzo del Dirigente, sig.ing. Nicola Giordano, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 20/12/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regola-

mento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 277

Cont. n. 1620/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. LICCI SIRO /Comune di Castrignano del Capo e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso dell' 11/11/2010, la Ditta Licci Siro ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la Deliberazione di Giunta Regionale n.1486 del 25/6/2010 e la Deliberazione di Giunta Regionale n.1487 del 25/6/2010.
- Con nota del 23/12/2010 prot. n. 16784, il Servizio Urbanistica Regionale, a mezzo del Dirigente, sig.ing. Nicola Giordano, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 3/12/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvo-

cato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 278

Cont. n. 1601/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. CRUSI Giuseppe /Comune di Tuglie e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso dell' 8/11/2010, il sig. Crusi Giuseppe ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la Determina n.176 del 16/7/2010 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia; ed ove occorra la nota prot. n.6093 del 24/3/2010 del Servizio Urbanistica Regionale - P.O. di Lecce.
- Con nota del 16/12/2010 prot. n. 8648, il Servizio Urbanistica Assetto del Territorio, a mezzo del Dirigente, sig.ing. Francesco Pace, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 3/12/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regola-

mento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2011, n. 279

Cont.n.1748/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Ditta RAGAZZO COSTRUZIONI S.r.l. /Comune di Ascoli Satriano e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 9/11/2010, la Ditta Ragazzo Costruzioni s.r.l. corrente in Ascoli Satriano ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento previa sospensione, tra gli altri, la nota prot. n.6195 dell'11/10/2010 del Servizio Regionale Assetto del Territorio -Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica.
- Con nota del 7/12/2010 prot. n. 8280, il Servizio Regionale Assetto del Territorio, a mezzo del Dirigente, sig.ra ing. Francesco Pace, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 3/12/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvo-

cato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**